

# La nuova Pac

Un'analisi dell'accordo del 26 giugno 2013

*a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali*



Working paper

N. 21 - AGOSTO 2013

---

# La nuova Pac

## Un'analisi dell'accordo del 26 giugno 2013

a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali

<b>Premessa</b> .....	pag.	3
<b>Il negoziato sulla nuova Pac nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020</b> .....	pag.	5
<i>Fabrizio De Filippis (Università Roma Tre e Gruppo 2013)</i>		
<b>Il nuovo sistema dei pagamenti diretti</b> .....	pag.	16
<i>Angelo Frascarelli (Università di Perugia e Gruppo 2013)</i>		
<b>Regionalizzazione e convergenza interna</b> .....	pag.	31
<i>Roberto Henke, Fabio Pierangeli, Maria Rosaria Pupo D'Andrea (INEA)</i>		
<b>La nuova Ocm unica</b> .....	pag.	42
<i>Gabriele Canali (Università Cattolica del S. Cuore e Gruppo 2013)</i>		
<b>La nuova politica di sviluppo rurale</b> .....	pag.	54
<i>Franco Sotte (Università Politecnica delle Marche e Gruppo 2013)</i>		
<b>Gestione del rischio</b> .....	pag.	77
<i>Roberto D'Auria (ISMEA)</i>		
<b>Il nuovo regime dei pagamenti diretti: il processo decisionale e le questioni irrisolte</b> .....	pag.	87
<i>Flavio Coturni (DG AGRI, Commissione europea)</i>		
<b>La nuova Pac: le scelte nazionali e le scadenze</b> .....	pag.	91
<i>Felice Assenza (MiPAAF)</i>		
<b>... E per lo sviluppo rurale?</b> .....	pag.	103
<i>Giuseppe Blasi (MiPAAF)</i>		

Stampato nel mese di agosto 2013  
Grafiche Delfi Italia srl, Roma  
Tutti i diritti riservati  
© Coldiretti

## Premessa

Il processo di revisione della Politica agricola comune (Pac) e le implicazioni che ne derivano per l'agricoltura italiana sono da sempre al centro degli interessi del Gruppo 2013. In questo quadro, il Gruppo ha seguito con grande attenzione l'evolversi del lungo negoziato – avviato dalle proposte della Commissione del 2011 e attuato con la nuova procedura di co-decisione tra Consiglio e Parlamento europeo – che il 26 giugno scorso ha portato all'accordo politico sulla nuova Pac per il periodo 2014-20.

Seguendo una tempistica ormai consolidata, il 22 luglio, a meno di un mese dal raggiungimento dell'accordo in questione, il Gruppo 2013 ha organizzato una giornata di approfondimento sulla nuova Pac, con particolare attenzione alle principali novità che essa introduce e alle implicazioni per l'Italia. Nel caso specifico, l'incontro è stato preparato da un tavolo di lavoro al quale il Gruppo 2013 ha chiamato a partecipare autorevoli rappresentanti del Ministero per le Politiche agricole, dell'Inea e dell'Ismea, mettendo in tal modo insieme una *task force* comprendente le maggiori competenze in materia di Pac del nostro Paese.

Questa pubblicazione raccoglie i contributi dei relatori al *workshop* del 22 luglio in forma di presentazioni in *power point*. Come già fatto in altre occasioni, abbiamo preferito una pubblicazione agile e immediata, nella veste di *working paper*, rispetto ad un volume di atti più completo e curato; anche in questo caso, infatti, la tempestività ci è sembrata più importante della sistematicità e dell'accuratezza, vista la grande attualità della materia trattata.

Scusandoci, dunque, per il carattere informale della pubblicazione, speriamo di fare cosa gradita nel mettere rapidamente a disposizione i risultati del *workshop*, per fornire un utile strumento di lavoro a quanti saranno impegnati nel dibattito che è destinato ad aprirsi in tempi molto brevi sulle tante scelte che l'Italia sarà chiamata a compiere per l'applicazione della nuova Pac. Un dibattito cui il Gruppo 2013 intende peraltro partecipare, nel prossimo futuro, con contributi più puntuali di quello che oggi qui si propone.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i partecipanti al *workshop*, sia per la grande qualità dei loro contributi, elaborati nel giro di pochissimo tempo senza neanche disporre dei testi dell'accordo, sia per la disponibilità mostrata nel rivederli subito dopo in tempi altrettanto ristretti. Un grazie anche a Maurizio Reale, che ha moderato i lavori, nonché a Giacomo Bertolini, Ermanno Comegna, Corrado Giacomini e, soprattutto, all'ex ministro Mario Catania, che con i loro interventi hanno vivacizzato il dibattito che ha seguito le relazioni.

Va infine ricordato il lavoro svolto da Paolo Magaraggia e Stefano Leporati per il accordo con le istituzioni comunitarie e con il Mipaaf, nonché da Rosa Di Zazzo e Emanuela Guarracino per gli aspetti organizzativi.

Roma, 2 agosto 2013

Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali



GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE

SVILUPPO TERRITORIALE

MERCATI

# *Il negoziato sulla nuova Pac nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020*

**Fabrizio De Filippis**  
(Università Roma Tre e Gruppo 2013)

GRUPPO



## *Le tappe del negoziato*

## Le tappe del negoziato sulla nuova Pac: le proposte e la definizione delle posizioni



29 giugno 2011	Proposta della Commissione UE sul QFP 2014-2020
12 ottobre 2011	Proposta della Commissione UE sulla nuova Pac
2012 - 2013	Elaborazione della posizione sulla Pac da parte della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, con relazioni su Pagamenti diretti e sviluppo rurale, OCM unica, Reg orizzontale
8 febbraio 2013	Accordo del Consiglio europeo sul QFP 2014-20
13 marzo 2013	Risoluzione del PE, contraria al QFP proposto dal Consiglio, con indicazione di 4 punti critici: Risorse proprie, Revisione intermedia QFP, Unità del bilancio, Flessibilità  Approvazione delle relazioni sulla Pac e dei relativi emendamenti e definizione del mandato negoziale
19 marzo 2013	Accordo in seno al Consiglio UE sulla posizione in materia di Pac

## Le tappe del negoziato sulla nuova Pac: Il negoziato vero e proprio



Aprile- giugno	<i>Triloghi</i> Commissione-Consiglio-PE sui singoli punti della nuova Pac
24-26 giugno	Accordo del Consiglio agricolo sulla Pac (24-25 giugno) e successivo accordo (26) tra Consiglio, PE e Commissione (esclusi i punti riguardanti la Pac contenuti nel QFP)
27 giugno	Accordo dei Presidenti di Commissione, PE e Consiglio sul QFP 2014-20, in base all'accordo del Consiglio del febbraio 2013 con alcune integrazioni richieste dal PE (flessibilità su trasferimento risorse non spese da un anno all'altro, margine occupazione giovanile, clausola di revisione a fine 2016, impegno a riallineare i futuri QFP ai cicli politici delle istituzioni)
3 luglio	Il PE recepisce l'accordo del 27 giugno e rinvia all'autunno l'approvazione del QFP in forma di regolamento (ma a condizione che il bilancio 2013 sia aumentato di 11,2 mld)
9 luglio	Il Consiglio Ecofin decide l'aggiunta di 7,3 mlrd al bilancio 2013, come prima rata degli 11,2 mld richiesti dal PE

## Le tappe del negoziato sulla nuova Pac: “l’ultimo miglio”



Settembre 2013	Scrittura dei testi legislativi e procedure di verifica giuridica e linguistica dei regolamenti sul QFP e sulla PAC, in preparazione dell’accordo inter-istituzionale che chiuderà la procedura di codecisione
Settembre 2013	Negoziato tra la Commissione Agricoltura del PE e la presidenza lituana del Consiglio UE per trovare un compromesso sui punti relativi alla PAC contenuti nel QFP (tra cui Convergenza esterna, Capping, Flessibilità tra pilastri, cofinanziamento nazionale PSR...)
Autunno 2013	Votazione finale del Consiglio e del PE dell’accordo inter-istituzionale che chiuderà i negoziati paralleli sul QFP e sulla PAC
I gennaio 2014	Entrata in vigore del QFP 2014-20 e della nuova Pac, con esclusione del nuovo sistema dei pagamenti diretti, rinviato al 2015



## *Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-20*

## Le cifre sul tappeto



- Le cifre sul QFP 2014-20, in particolare i confronti con il 2007-13, variano a seconda di ciò di cui si tiene conto
  - L'aumento del numero degli SM da 27 a 28 (Croazia)
  - L'inflazione (dati a prezzi correnti o costanti)
  - I processi di aggiustamento intertemporali, particolarmente rilevanti per la Pac (modulazione, *phasing in* dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania, convergenza)
  - Le voci esterne al QFP (riserva di crisi, flessibilità, solidarietà, fondo europeo di sviluppo, fondo per la globalizzazione)
- Inoltre, circolano cifre diverse, tutte legittime, a seconda che si scelga di porre a confronto:
  - Il tot QFP 2014-20 rispetto al tot 2013-20, con o senza Croazia
  - 2020 rispetto a 2013 (ossia considerando gli ultimi anni dei QFP)
  - Il tot QFP 2014-20 rispetto al 2013x7 (ossia rispetto alla teorica riproposizione dello status quo)
  - (...)

## Le cifre sul tappeto



<i>Intero periodo (mlrd di € a prezzi 2011)</i>	<b>QFP Totale</b>	<b>Rubrica 1</b>	<b>Pac totale</b>	<b>Aiuti diretti</b>
<b>QFP 2007-13 (UE27)</b>	<b>994</b>	<b>446</b>	<b>413</b>	<b>289</b>
<b>2014-20 Proposta Commissione</b>	<b>1033</b>	<b>495</b>	<b>375</b>	<b>270</b>
<b>2014-20 Accordo Consiglio</b>	<b>960</b>	<b>451</b>	<b>363</b>	<b>265</b>
<b>Δ% Proposta Comm./2007-13</b>	<b>+3,9</b>	<b>+11,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-6,6</b>
<b>Δ% Accordo Consiglio/2007-13</b>	<b>-3,4</b>	<b>+1,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-8,2</b>

La proposta della Commissione prevedeva l'aumento del 3,9% della spesa totale per l'UE28 rispetto al 2007-13 (UE27, senza la Croazia), con un +10,9% della rubrica 1 ed un -9% della Pac (senza la Croazia, le variazioni per l'UE27 sarebbero state, rispettivamente, +2,5 e -10%).

Rispetto alla Commissione, il Consiglio ha ridotto tutte le spese: un po' meno la spesa per la Pac, che comunque rispetto al 2007-13 scende più di quella totale (-12,1% rispetto a -3,4%) (-13 e -4,6% senza la Croazia).


Inoltre il Consiglio ha tagliato gli aiuti diretti Pac più di quanto proposto dalla Commissione (-8,2% rispetto a -6,6%) (-8,7 rispetto a -7% senza Croazia).

## La Pac nel QFP (Tot UE 28)



2007-13

2014-20



Rispetto al 2007-13, la perdita di peso della Pac è di 4 punti, mentre la politica di coesione, l'altra grande fonte di spesa UE, ne perde 2 e la politica per la competitività ne guadagna 4.

Dunque continua il (lento) trend storico di declino relativo della Pac, che tuttavia rimane la politica più importante del bilancio UE.



## *I risultati del negoziato per l'Italia*

## La posizione dell'Italia: un negoziato in salita




<i>Intero periodo (mlrd di € a prezzi 2011)</i>	<b>QFP Totale</b>	<b>Rubrica 1</b>	<b>Pac totale</b>	<b>Aiuti diretti</b>
<b>QFP 2007-13</b>	<b>83,5</b>	<b>37,0</b>	<b>44,2</b>	<b>29,4</b>
<b>2014-20 Proposta Commissione</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>	<b>36,5</b>	<b>24,5</b>
<b>2014-20 Accordo Consiglio</b>	<b>78,6</b>	<b>38,8</b>	<b>36,6</b>	<b>24,0</b>
<b>Δ% Proposta Comm./2007-13</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>	<b>-17,4</b>	<b>-16,7</b>
<b>Δ% Accordo Consiglio/2007-13</b>	<b>-5,9</b>	<b>+4,8</b>	<b>-17,2</b>	<b>-18,3</b>

Per l'Italia la Commissione prevedeva una riduzione della spesa Pac (-17,4%) maggiore di quella complessiva, a causa del meccanismo di convergenza dei pagamenti diretti, molto penalizzante per il nostro paese.

L'accordo del Consiglio migliora la nostra posizione, almeno in termini relativi: infatti, grazie alle compensazioni ad hoc in termini di maggiori risorse per le aree rurali italiane della Convergenza e, soprattutto, per lo sviluppo rurale, la rubrica 1 per l'Italia aumenta (+4,8%) e la dotazione Pac non peggiora ulteriormente rispetto alla proposta della Commissione.

## La Pac nel QFP per l'Italia



Nell'attuale periodo di programmazione più della metà della spesa UE che arriva all'Italia proviene dalla Pac. Nel 2014-20 tale peso si ridurrà dal 53% al 47%, in misura maggiore che nel resto dell'UE (dal 42 al 38%).


Nonostante ciò, il peso della Pac rimarrà molto maggiore in Italia che nella media UE, e la Pac resterà la politica europea più importante per l'Italia in termini di spesa (47%, contro il 38% della coesione).

## Quella “maledetta convergenza”



- La proposta della Commissione sul QFP 2014-20 prevede la cosiddetta **convergenza** del livello medio per ettaro dei pagamenti della Pac, attualmente molto differenziato tra Stati membri (96€ Lettonia, 217 UE27, 300 Italia, quasi 600 Grecia).
  - Il meccanismo prevedeva che gli SM con pagamenti sotto il 90% della media UE avrebbero recuperato 1/3 di tale differenza entro il 2017, con la parallela riduzione dei pagamenti negli SM dove essi sono sopra la media.
  - La scelta della Sau ammissibile al 2009 come parametro di calcolo del livello iniziale dei pagamenti per ettaro è stata molto penalizzante per l'Italia che, da sola, pagherà quasi 1/3 delle risorse spostate dalla convergenza.
- L'accordo del Consiglio ha modificato la convergenza, spostando dal 2017 al 2019 la scadenza della messa a regime dei nuovi importi e imponendo che tutti gli SM raggiungano almeno 196€ per ettaro (che interessa a Lituania, Lettonia, Estonia).


## La Convergenza rivista



L'Italia rimane il Paese che più paga, ma il costo cumulato per l'intero periodo della convergenza rivista scende per l'Italia da 1.050 a 870 mln di € (819 per la convergenza e 51 per il vincolo dei 196€).

Ma se risparmieremo sul costo cumulato, il costo annuo a regime (anche se il costo pieno si avrà solo nel 2019) sarà più alto, perché l'Italia dovrà contribuire, in proporzione, a finanziare anche il vincolo dei 196€.

## La dotazione dello sviluppo rurale (Variazioni % rispetto al 2007-13)



Nella fase finale del negoziato, le assegnazioni nazionali per lo sviluppo rurale sono state utilizzate anche per compensare costi sostenuti su altri fronti della trattativa, in particolare su quello dei pagamenti diretti.


In questo quadro, insieme a Francia e Malta, l'Italia vede aumentare la propria dotazione per il periodo 2014-20, a fronte di riduzioni generalizzate per tutti gli altri Paesi.

## Il “saldo netto”



- Nelle trattative sul bilancio UE una variabile chiave è il “saldo netto”, cioè la differenza tra quanto un Paese dà alla “cassa comune” con le diverse voci di contribuzione al bilancio e il flusso di spesa che gli arriva in conseguenza delle politiche attivate.
- Il saldo netto è una misura rozza e parziale del “costo” o del “beneficio” della partecipazione di un Paese all'UE, ma è molto utilizzato dai policy maker come sintesi degli effetti finanziari.
- L'Italia è andata al negoziato sul QFP in una posizione molto critica su questo fronte, perché gli ultimi dati di spesa disponibili, relativi al 2011, mostravano il progressivo deterioramento del nostro saldo netto, cosa tanto più grave nel contesto della difficile situazione finanziaria del Paese.


## La posizione dell'Italia nel bilancio UE



Nel corso dell'ultimo decennio l'Italia ha visto peggiorare molto il suo saldo di bilancio, specie a partire dal 2007.

Addirittura, nel 2011 con un deficit di 6 miliardi, l'Italia è stata il terzo contributore netto in assoluto del bilancio UE, dopo Germania e Francia, e il principale contributore netto come percentuale sul PIL: e ciò mentre il PIL italiano, sotto i colpi della crisi, scendeva sotto la media UE27!

## Il risultato del negoziato sui saldi netti



Su questo fronte, una volta tanto, **abbiamo negoziato bene**: l'Italia è l'unico tra i grandi paesi contributori netti che vedrà migliorare il proprio saldo: sia in assoluto, con un deficit medio annuo che scenderà a 3,8 mldr, sia come peso sul PIL, da 0,28 a 0,23 punti %.

Purtroppo il risultato si deve in larga misura alla diminuzione del nostro PIL, che farà ridurre la contribuzione italiana al bilancio UE; ma è anche frutto dei miglioramenti della nostra posizione relativa che abbiamo ottenuto sul fronte delle politiche e delle spese ad esse associate.



## *La nuova Pac*

### **Le principali novità della nuova Pac**



- La convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri.
- Un nuovo sistema di pagamenti diretti, molto più articolato e (potenzialmente) selettivo (in questo quadro va segnalata la novità, introdotta nel negoziato, del *pagamento ai primi ettari*).
- Il principio dell'agricoltore attivo, con cui si rende possibile limitare la platea dei beneficiari della Pac, finora aperta a tutti in modo indiscriminato.
- La regionalizzazione e la convergenza interna dei pagamenti diretti, per ridurre le attuali differenze tra territori e beneficiari.
- L'ulteriore alleggerimento delle misure di mercato nel quadro dell'OCM unica e le misure per migliorare l'efficienza delle filiere agroalimentari.
- Un nuovo approccio alla politica di sviluppo rurale.
- Un aumento significativo dei margini di scelta lasciati agli Stati membri nell'applicazione della Pac.

## Conclusioni: luci e ombre della nuova Pac



- La Pac che viene fuori dal lungo negoziato avviato nel 2009/10 (con le audizioni pubbliche della Commissione) si può considerare un compromesso accettabile anche se, ovviamente, presenta luci e ombre.
  - Il processo di **convergenza esterna** è in sé sacrosanto, ma il meccanismo basato sulla Sau è irragionevolmente distorto, a tutto danno delle agricolture più intensive di lavoro e di valore aggiunto, Italia in particolare.
  - **Regionalizzazione e convergenza interna** sono entrambi punti di non ritorno, politicamente difficili da gestire, ma ineludibili e, dunque, benvenuti.
  - Il **Greening** è stato parecchio “indebolito” nel corso del negoziato: da pagamento con cui “comprare” servizi ambientali aggiuntivi dagli agricoltori a una sorta di super-condizionalità. Ma considerando le distorsioni con cui era nato, è meglio così...



- Il principio dell'**agricoltore attivo** è una novità di assoluto rilievo, sulla cui definizione gli Stati membri dovranno verificare la propria visione, per decidere come usare la Pac in relazione alla propria realtà imprenditoriale e produttiva e ai propri obiettivi di politica agraria nazionale.
- Il **nuovo sistema di pagamenti diretti** può sembrare un intreccio velleitario, terribilmente complicato e a forte rischio di burocratizzazione:
  - è vero, ma questa critica vale per qualunque misura che tenta di essere più selettiva e non può essere un buon motivo per rassegnarsi a conservare politiche irragionevolmente indiscriminate.
- Anche a questo riguardo, la novità e il **grande margine di flessibilità offerto agli Stati membri**: una autentica sfida per i *policy maker* nazionali, che dovranno operare una serie di scelte non banali in un vasto e articolato menù di misure...

**Speriamo bene!**



# *Il nuovo sistema dei pagamenti diretti*

**Angelo Frascarelli**  
 (Università di Perugia e Gruppo 2013)



## I tre criteri del nuovo sistema dei pagamenti diretti



<b>Ridistribuzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fra Paesi (convergenza esterna)</li> <li>- all'interno dello stesso Paese (pagamento forfetario)</li> <li>- tra agricoltori (convergenza interna)</li> </ul>
<b>Riformulazione</b>	<p>Riesame del sostegno, finalizzato sia a garantire un reddito di base, sia a criteri ambientali, a sostegno della fornitura di beni pubblici, attraverso sette tipologie di pagamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamento di base</li> <li>- Pagamento redistributivo</li> <li>- Pagamento ecologico (<i>greening</i>)</li> <li>- Pagamenti per zone soggette a vincoli naturali</li> <li>- Pagamento per i giovani agricoltori</li> <li>- Pagamento accoppiato</li> <li>- Pagamento per i piccoli agricoltori</li> </ul>
<b>Sostegno più mirato</b>	<p>Orientamento dei pagamenti diretti verso una loro allocazione più virtuosa tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agricoltori attivi</li> <li>- Tetti aziendali (<i>capping</i>)</li> <li>- Soglie minime</li> </ul>




## La riformulazione dei pagamenti diretti in 7 componenti



Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione fondi	Condizioni
Pagamento di base	obbligatorio	max 70%	Condizionalità base
Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	Per i primi 30 ettari
Pagamento ecologico ( <i>greening</i> )	obbligatorio	30%	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	Età < 40
Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	Specifiche produzioni
Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	Piccolo agricoltore



## La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti



- 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato (superficie, capi, produzione) e 1 pagamento ad azienda.



## Una simulazione per l'Italia




Massimale dei pagamenti diretti per l'Italia (2019): 3.711 mln euro (prezzi correnti).  
Ipotesi regionalizzazione nazionale al 2019.

	Componenti dei pagamenti diretti	Opzioni SM	Ipotesi scelte	Ipotesi massimale	SAU ammissibile (stima)	Pagamenti diretti (stima)
		%	%	mln euro	000 ettari	euro/ha
1)	Pagamento base	max 70	42	1.557	12.000	130
2)	Pagamento redistributivo	max 30	11	430	8.500	50
3)	Pagamento ecologico	30	30	1.100	12.000	95
4)	Pagamento zone vincoli naturali	max 5	0	0	0	0
5)	Pagamento giovani agricoltori	max 2	2	74	2.100	35
6)	Pagamento accoppiato	max 15	15	550		
7)	Pagamento piccoli agricoltori	max 10	10	371	1.350	270
			100	3.711	12.000	310

Ipotesi: a) pagamento zone di montagna: non viene utilizzato;  
b) pagamento redistributivo a 50 euro/ha.




## Pagamenti diretti, da 2 a 7 tipologie



2019: 3,711 mld euro

2013: 4,128 mld euro



Le componenti dei pagamenti diretti saranno 8, se si considera che l'Italia applicherà la convergenza interna, che di fatto genera un ulteriore componente dei pagamenti diretti (il trascinarsi dei vecchi titoli), oltre tutto variabile ogni anno.



## Pagamento di base



- Il nuovo pagamento di base sostituisce i titoli storici, **che scadono il 31 dicembre 2014.**
- Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 maggio 2015.**
- Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- Le superfici ammissibili sono: **seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti.**
- Gli Stati membri possono applicare il pagamento di base:
  - A livello nazionale
  - A livello regionale (criteri non discriminatori)
- Riserva nazionale  $\leq 3\%$ 
  - Nuovi agricoltori
  - Aree in ristrutturazione



## La prima assegnazione dei titoli



- La prima assegnazione sulla base della domanda al 15 maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito all'**affitto dei terreni**, che in Italia supera il 30% della SAU.
- Per evitare che i **proprietari assenteisti** (non agricoltori) possano andare alla caccia dei titoli, la proposta di regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:
  - aver ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013**;
  - essere agricoltore attivo.
- Gli Stati membri possono concedere titoli agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
  - hanno coltivato nel 2013: ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti;
  - hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
  - presentano elementi di prova verificabili i quali dimostrano che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame.



## Calcolo del pagamento di base



- Il pagamento di base per ettaro si calcola dividendo il massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili
- Il calcolo del valore unitario pagamento di base (PB):
  - massimale nazionale PB / numero di titoli;
  - ipotesi massimale pagamento di base: 1.560 milioni euro (circa 42% del massimale nazionale complessivo);
  - superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
  - importo stimato: 130 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale).
- Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):
  - possibilità di applicare un coefficiente di riduzione per i prati permanenti;
  - possibilità di escludere le superfici a vigneti e/o serre nel 2013.



## Il pagamento redistributivo per i primi ettari (1)



- Non era previsto nelle proposte iniziali della Commissione. Nel corso del negoziato è stato proposto un **pagamento per i primi ettari**, facoltativo, definito “**redistributivo**”, per gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.
- Gli Stati membri possono destinare a questo pagamento fino al 30% del massimale nazionale o regionale.
- Il pagamento redistributivo riguarda un numero di ettari fino a 30 o superiore se la dimensione media nazionale è superiore (l'Italia, 30 ettari, visto che la dimensione media è 8 ettari).
- L'ammontare del pagamento supplementare è pari a:
  - non più del 65% del pagamento medio nazionale o regionale;
  - un importo calcolato dividendo una percentuale del massimale nazionale (max 30%) per il numero di ettari che hanno diritto a tale pagamento.



## Il pagamento redistributivo per i primi ettari (2)



- L'effetto redistributivo sarà considerevole, se l'Italia decidesse di applicare questo pagamento. Gli effetti dipendono dalle scelte nazionali, ovvero:
  - dalla soglia dei primi ettari (max 30 ettari);
  - dall'entità del pagamento (max 65% del pagamento medio).
- In Italia, secondo i dati del Censimento 2010, su un totale di 12,8 milioni di ettari di SAU, gli ettari interessati sono:

Soglia primi ettari	SAU (mln ha)	% SAU totale	Ipotesi importo (euro/ha)	Plafond (mln euro)	% plafond
30 ettari	8,7	68	50	430	12
20 ettari	7,6	59	50	382	10
10 ettari	5,8	45	50	290	8



## Pagamento ecologico (*greening*)



Doveva essere la vera novità della riforma, invece è stato il punto più controverso perché è un'idea buona declinata male.

Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base sono tenuti a rispettare tre impegni ambientali, fissati per tutte l'Ue, **senza flessibilità nazionale**:

1. **Diversificazione culturale**
2. **Mantenimento prati permanenti**
3. **Aree a valenza ambientale**

I requisiti del greening sono stati notevolmente “annacquati” durante il negoziato per cui, oggi, si configura più come una “super-condizionalità”, che è un vero pagamento per comportamenti virtuosi. Tuttavia, rispetto alle proposte iniziali che vedevano un greening fortemente “costruito” sull'agricoltura continentale, l'accordo finale rimedia ad alcune distorsioni, in particolare sulle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti) che sono state escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.



## Pagamento ecologico (*greening*)



- Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
- Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
  - massimale nazionale *greening* / numero di ettari;
  - ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del massimale nazionale complessivo);
  - superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
  - importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale).
- Inosservanza:
  - il *greening* è un obbligo e in caso di inosservanza scattano le sanzioni;
  - negli anni 2015 e 2016 (periodo transitorio), le sanzioni interessano solamente il pagamento ecologico;
  - Dal 2017, le sanzioni supereranno il pagamento ecologico, ossia i trasgressori recidivi perderanno anche fino al 125% del proprio pagamento ecologico, andando ad intaccare anche il pagamento di base.



## Diversificazione



- Interessa solo le superfici a seminativo.
- Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
  - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
  - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
  - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.
- Sono escluse dall'obbligo di diversificazione a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari:
  - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);
  - le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati permanenti, per oltre il 75%.
- Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso
  - es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere *Triticum*);
  - es. grano (genere *Triticum*) e orzo (genere *Hordeum*) sono diversi.



## Prati permanenti



- Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
  - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.



## Aree a valenza ecologica (EFA)



- Si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
  - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.
- Le **aree di interesse ecologico** consistono in:
  - terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, margini dei campi, siepi, alberi, aree con colture intercalari o di copertura vegetale, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imboscamento.
- **Sono escluse dall’obbligo di EFA** a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari:
  - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso);
  - le aziende con superfici a foraggio o prati permanenti o leguminose, per oltre il 75% dei seminativi.



## Equivalenza del *greening* (*by definition*)



- Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l'accordo prevede un sistema di "equivalenza d'inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del *greening*.
- Rientrano in questa tipologie:
  - gli agricoltori biologici;
  - i regimi agroambientali che adottano misure equivalenti;
  - per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.



## Pagamento per le zone con vincoli naturali



- Gli SM possono concedere un pagamento aggiuntivo per le aziende in aree montane e con altri handicap naturali, così come definite dalle norme sullo sviluppo rurale.
- Il pagamento è concesso per ettaro ammissibile, allo scopo di compensare i costi addizionali dell'agricoltura nelle aree svantaggiate.
- Finanziamento massimo pari a 5% del plafond nazionale.
- L'importo per ettaro è calcolato dividendo il plafond per ettari ammissibili in zone con vincoli naturali.
- Questo pagamento produce effetti analoghi alle indennità compensative del 2° pilastro, quindi va disegnato in sinergia con la politica di sviluppo rurale.



## Pagamento per i giovani agricoltori



- Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- Finanziamento
  - Fino a 2% del massimale nazionale, obbligatorio per gli SM.
- Beneficiari:
  - Insediamento in qualità di capo azienda, per la prima volta o ultimi 5 anni;
  - Età < 40 anni;
  - Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).
- Pagamento:
  - Annuale per un periodo fino a 5 anni dall'insediamento;
  - +25% del valore medio dei titoli o +25% del rapporto tra una percentuale del massimale nazionale al 2019 e gli ettari ammissibili.
- Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nei programmi di sviluppo rurale.



## Sostegno accoppiato (1)



- Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:
  - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- Deroghe: può essere concesso un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.
- Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli:
  - si trovano in difficoltà;
  - rivestono una particolare importanza per ragioni economico e/o sociali e/o ambientali.



## Sostegno accoppiato (2)



- Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
- Forma del sostegno: per superficie, per capo o per quantità.
- Finanziamento:
  - Fino al 7% o fino al 13% (in caso di deroga (per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009). Per l'Italia, c'è la deroga, quindi fino al 13%.
  - Possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche (pisello proteico, fave, favino, lupino dolce).
- Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l'Italia, anche se sono esclusi le oleaginose (soia, girasole, colza).
- L'importo a disposizione dell'Italia è di 550 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti); oggi l'articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni).
- Con queste risorse è possibile fare importanti scelte di politica agraria nazionale, se si evita l'*assalto alla diligenza*.



## Regime dei piccoli agricoltori



- Pagamento che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- Regime volontario per gli agricoltori:
  - l'agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori.
- Pagamento annuo, fissato dallo Stato membro, fra 500 e 1.250 euro:
  - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
  - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.
- I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo del *greening*.
- La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.



## Soglie minime (semplificazione)



- Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi:
  - se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100 euro al di sotto di 100 euro/anno;
  - se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.
- Gli SM possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l'Italia, tali limiti sono:
  - fino a 400 euro, per l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti;
  - 0,5 ettari, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.
- Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrilevanti, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
- Tali soglie sono già presenti nell'attuale regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28); in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell'accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.



## Agricoltore attivo (1)



- I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione di rendita.
- Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori.
- La Commissione aveva proposto una definizione di "agricoltore attivo" poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.



## Agricoltore attivo (2)



- Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad una lista nera (*black list*):
  - aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”. La definizione di agricoltore attivo si può non applicare agli agricoltori con <5000 euro di pagamenti diretti, a discrezione degli Stati membri.
- Gli SM possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti:
  - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche;
  - il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.
- La definizione di “agricoltore attivo” è tutta da scrivere. Sicuramente esclusi i soggetti appartenenti alla *black list* e potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università).
- Occorre tener presente che i soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola.



## Quali ipotesi per la definizione di agricoltore attivo?



- La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l’Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell’agricoltura italiana.
- Si può optare per una **selettività forte** ovvero destinare i pagamenti diretti solamente agli agricoltori che si occupano principalmente di attività agricola:
  - IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), che prevede l’iscrizione all’Inps, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a novembre 2011;
  - iscrizione alla CCIAA e/o all’INPS.
- Si può optare per una **selettività debole**:
  - utilizzare la deroga dei 5.000 euro o lasciarla solo per la montagna;
  - utilizzare un criterio di reddito più debole dello IAP;
  - utilizzare il metodo della Commissione PD/R < 5% (pagamenti diretti inferiori al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole).



## Le (molte) scelte da fare sui pagamenti diretti



Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto 2014:

- Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale
  - Pagamento di base
  - Pagamento redistributivo per i primi ettari
  - Zone svantaggiate
  - Giovani agricoltori
  - Sostegno accoppiato: percentuali e settori
  - Piccoli agricoltori
- Criteri di assegnazione dei titoli
- Gestione della riserva nazionale
- Soglia minima pagamenti (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)
- Agricoltore attivo: definizione e applicazione
- Regionalizzazione e scelta regioni omogenee
- Convergenza interna, modalità, tempi e limiti
- *Capping*.



## Una valutazione: menu “à la carte”, selettività e complessità



- La nuova Pac introduce un sostegno che è un **menu “à la carte”** per gli Stati membri, molto più di quanto è avvenuto con la riforma Fischler e con l'*Health check*.
- La nuova Pac è caratterizzata da una (potenzialmente) forte **selettività**:
  - sui soggetti: giovani, agricoltore attivi;
  - sulla distribuzione del sostegno: pagamenti primi ettari, *capping*;
  - sui territori: regionalizzazione, montagna e altre aree;
  - sulla produzione di beni pubblici: *greening*, aree svantaggiate, condizionalità;
  - sui settori sensibili e altri settori: pagamento accoppiato.
- Una grande opportunità per l'Italia, che però non ha sempre dimostrato di fare scelte coerenti, semplici e coraggiose.
- Una Pac potenzialmente **innovativa**, ma anche **complicata**; *basti pensare ai titoli che cambieranno ogni anno e ai rischi di ripetere l'esperienza dell'attuale sostegno accoppiato (Art. 68), con 10 misure e 18 tipologie di premio*. Dipenderà dalle scelte dell'Italia.



## Qual è il ruolo dei pagamenti diretti?



### ■ Cosa rappresentano i nuovi pagamenti diretti dopo questa riforma?

- Sostegno al reddito e remunerazione dei beni pubblici. Sono due obiettivi ineliminabili, in parte in contrapposizione, ma perseguiti congiuntamente.
- In situazione di crisi economica si potrebbe dare maggiore rilevanza all'obiettivo di sostegno al reddito, mentre in altri periodi all'obiettivo della remunerazione dei beni pubblici, comunque non si esce da questi due obiettivi.

### ■ Ridefinizione, redistribuzione e sostegno più mirato colgono i nuovi obiettivi della Pac?

- Sì, i nuovi pagamenti diretti sono coerenti con gli obiettivi della nuova Pac ed eliminano gli aspetti negativi del disaccoppiamento della riforma Fischler.
- Gli aspetti tecnici vanno gestiti con attenzione, per il forte rischio di complessità del sistema. Occorre puntare sulla semplificazione. Ma si potrà semplificare con 7 componenti (anzi 8) tipologie di pagamenti?



## Una valutazione del negoziato per l'Italia



### Cosa ha ottenuto l'Italia? E cosa non ha ottenuto?

1. I beni pubblici non sono solo quelli ambientali: l'Italia ha puntato su un diverso criterio economico (PV, VA, occupazione) per la commisurazione del sostegno (convergenza esterna), ma non è riuscita ad imporre un diverso parametro.
2. La formulazione dei contenuti della componente *greening* è stata largamente rivista, come richiesto dall'Italia:
  - l'esenzione delle colture permanenti dal *greening* ha ripristinato una palese ingiustizia, ma il negoziato non è stato facile;
  - è scaturito un *greening* più coerente con la realtà italiana, pur conservando analoghi obiettivi.
3. La definizione di agricoltore attivo, con una maggiore selettività e sussidiarietà, è stato un obiettivo raggiunto dall'Italia nel negoziato.
4. Il pagamento accoppiato al 15%, fortemente voluto dall'Italia, consente di fare importanti scelte di politica agraria nazionale.


**INEA**

 FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE  
 POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI

## *Regionalizzazione e convergenza interna*

**Roberto Henke, Fabio Pierangeli,  
Maria Rosaria Pupo D'Andrea**  
(INEA)

## **Le novità della riforma della Pac**



L'accordo sulla riforma della Pac conferma la *regionalizzazione* come strumento attraverso il quale rendere i **pagamenti omogenei** nell'ambito di uno Stato membro o di una regione.

La novità consiste nel fatto che ai Paesi che ancora oggi hanno aiuti basati sul criterio storico (come l'Italia) è consentito **muoversi verso pagamenti per ettaro più omogenei** attraverso lo strumento della *convergenza interna*.

La regionalizzazione e la convergenza sono strettamente correlate: la scelta della regione, infatti, influenza gli effetti del processo di convergenza.

La regionalizzazione rappresenta il traguardo da raggiungere (l'aiuto uniforme o solo più omogeneo), la convergenza rappresenta il modo attraverso il quale raggiungere il traguardo, diluendo nel tempo l'effetto redistributivo della regionalizzazione.



## La regionalizzazione (1)

La regionalizzazione, intesa come l'erogazione di un aiuto forfettario a ettaro nello Stato membro/regione, non è una novità nel dibattito sulla Pac.

Con l'accordo, però, essa diventa **obbligatoria**:

- entro l'anno di domanda 2019, al più tardi, tutti i diritti al pagamento di base erogati in uno Stato membro/regione dovranno avere il medesimo valore unitario per ettaro

A tale valore uniforme si potrà pervenire già dal 2015 oppure attraverso tappe progressive fissate e predeterminate a partire dal 2015 (*equal steps*).



## La regionalizzazione (2)

Ogni Paese ha la possibilità di uniformare l'aiuto nell'ambito di **regioni omogenee** definite secondo criteri oggettivi e non discriminatori, sulla base:

- delle caratteristiche agronomiche ed economiche, del potenziale agricolo o della struttura istituzionale o amministrativa.

Gli Stati membri distribuiscono il massimale per il pagamento di base tra le regioni sulla base, ancora una volta, di criteri oggettivi e non discriminatori.



### La regionalizzazione (3)

Ogni Stato membro deve comunicare l'eventuale applicazione regionale del pagamento di base entro il 1° agosto 2014.

Tuttavia, e questa è un'altra importante novità, i Paesi possono **porre termine** all'applicazione regionale comunicando la decisione alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente.

I Paesi che attualmente applicano il regime di pagamento unico regionalizzato, a seguito della riforma Fischler o dell'Health Check, possono continuare a farlo, mantenendo gli attuali titoli anche dopo il 31 dicembre 2014, riproporzionati al massimale del pagamento di base.



### La scelta delle regioni

La scelta delle regioni ha importanti implicazioni redistributive.

Essa presuppone la manifestazione (esplicita o implicita) di un giudizio di valore su quali aree aggregare entro le quali uniformare e redistribuire l'aiuto (la regione) e quali aree separare (le regioni) tra le quali differenziare l'aiuto.

Nel decidere il modello regionale, dunque, occorrerà valutarne gli effetti redistributivi anche (e soprattutto) tra gli agricoltori che appartengono alla stessa regione, nell'ambito della quale si avvierà il processo di omogeneizzazione degli aiuti.

## Le implicazioni della scelta delle regioni (1)



Tanto più eterogenea (in termini di aiuti storici ricevuti) è la regione, maggiore è l'ammontare di risorse che si sposta da chi ha aiuti unitari superiori alla media verso chi ha valori più bassi della media. Aumenta l'effetto redistributivo perché maggiore è la distanza degli aiuti dal valore medio.

Quanto più omogenea (in termini di aiuti storici ricevuti) è la regione, minore sarà l'effetto redistributivo perché è minore la variabilità degli aiuti attorno alla media.

I rischi evidenziati prima sono tanto più presenti quanto più la scelta delle regioni è guidata da criteri amministrativi, che delimitano la regione sulla base di confini geografici.

## Le implicazioni della scelta delle regioni (2)



Le regioni amministrative al loro interno presentano la coesistenza di condizioni fisiche, sistemi di coltivazione, strutture organizzative e potenziale produttivo molto diversi tra loro.

In questo caso non è possibile discriminare tra gli agricoltori della regione a seconda delle tipologie di produzioni o di altre caratteristiche, ma si garantisce a tutti lo stesso aiuto a ettaro (o ci si approssima verso valori simili).

In aggiunta, questo potrebbe condurre a una distorsione della concorrenza tra aziende dello stesso settore che ricevono un aiuto diverso in quanto operano in regioni diverse.

A parità di condizioni, due aziende potrebbero ricevere un aiuto unitario differente per il solo fatto di trovarsi in due regioni amministrative diverse.

### Le implicazioni della scelta delle regioni (3)



La regionalizzazione basata su regioni omogenee (non amministrative), al contrario, offre notevole flessibilità allo Stato membro in termini di effetti redistributivi sul territorio e tra le aziende.

Le regioni omogenee presuppongono che sia stata fatta a priori una scelta sull'effetto (re)distributivo che si vuole ottenere

- mantenimento della attuale distribuzione degli aiuti derivanti dalle diverse specializzazioni produttive (livelli diversi di aiuti «storici») (uso conservativo della flessibilità)
- modifica dello status quo distributivo in funzione di criteri legati al potenziale produttivo, a caratteristiche agronomiche o a caratteristiche economiche.

### Le implicazioni della scelta delle regioni (4)



Gli effetti redistributivi della regionalizzazione basata sulle regioni omogenee dipenderanno dai criteri (omogenei) prescelti per individuare le regioni, dalla numerosità delle regioni e dalla dimensione di ciascuna regione (all'aumentare dell'ampiezza della regione maggiore è il rischio di varianza attorno al valore medio degli aiuti).

Le regioni omogenee, inoltre, consentirebbero di differenziare gli aiuti anche all'interno di ciascuna regione amministrativa, superando la rigidità vista prima ...

... ma potrebbe comportare una redistribuzione di risorse tra regioni amministrative rispetto allo status quo.

## La convergenza interna (1)



L'altra novità dell'accordo è che gli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico secondo il criterio storico possono muoversi verso livelli di pagamento più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme.

Gli Stati membri **dovranno** garantire che all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019.

Gli Stati membri **potranno** disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore iniziale.

Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).

## La convergenza interna (2)



Ogni anno, dunque, occorrerà procedere al ricalcolo del valore dei titoli (ma questo è vero anche nel caso in cui l'obiettivo è l'aiuto omogeneo al 2019) per effetto della convergenza esterna (che cambia il massimale nazionale di riferimento ogni anno) e del processo di convergenza interna.

Al 2015 gli Stati membri devono informare gli agricoltori del valore dei loro titoli, formata dalla eventuale parte di aiuto storico + la parte forfetaria, per il 2015 e gli anni a venire.

## Chi guadagna dalla convergenza interna



Il movimento verso valori simili, ma non uguali, avviene applicando un criterio di convergenza interna che richiama quello applicato per l'allocazione dei massimali tra Paesi

- i diritti all'aiuto il cui valore iniziale è più basso del 90% della media nazionale/regionale al 2019 vedranno, entro il 2019, il valore unitario dei loro diritti aumentato di 1/3 della differenza tra il loro valore iniziale e il 90% del valore nazionale/regionale al 2019
- al 2019 nessun titolo potrà avere un valore più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale (fermo restando il rispetto, eventuale, della soglia di perdita massima del 30% per chi sta sopra la media)
- gli Stati membri possono approssimarsi alla media, aumentando la percentuale oltre il 90% ma senza superare il 100%.

## Chi paga la convergenza interna



L'aumento del valore dei titoli che stanno sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media.

Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media

- taglio lineare per tutti gli aiuti oltre la media
- taglio proporzionale alla distanza dalla media
- franchigia per gli aiuti che stanno entro una certa percentuale dalla media
- taglio differenziato per fasce di aiuto
- .....

A seconda del criterio applicato, e quindi della scelta relativa a chi far pagare la convergenza, ha più o meno senso applicare la soglia massima di perdita (30% del valore iniziale).

## Come si calcola la distanza dal valore medio



Il valore iniziale dei titoli rispetto al quale calcolare la differenza è legato ai pagamenti unitari ricevuti nel 2014 (richiesti nel 2013) “attualizzati”, vale a dire riproporzionati al peso del pagamento di base e al numero di titoli a cui ogni agricoltore avrà diritto nel 2015

Valore iniziale =  $\{[(\text{massimale pagamento base 2015}/\text{pagamenti totali al 2014}) * 100] * \text{pagamenti ricevuti dall'agricoltore nel 2014}\} / \text{numero titoli dell'agricoltore nel 2015}$

.... il valore attuale dei titoli avrà influenza sul valore dei titoli che si avranno in futuro

Il valore medio al 2019 =  $\{[(\text{massimale pagamento base 2015}/\text{massimale nazionale o regionale al 2015}) * 100] * \text{massimale nazionale o regionale 2019}\} / \text{numero titoli dell'agricoltore nel 2015}$ .

## Gli effetti distorsivi della convergenza interna



In alcuni paesi (Irlanda) è stato osservato come le attese per una riforma che, attraverso la convergenza, salvaguardasse i produttori storici ha comportato un aumento della domanda (speculativa) di titoli a più elevato valore unitario e un contemporaneo congelamento dell’offerta, in attesa dell’assegnazione definitiva dei titoli dopo la riforma.

E infatti, la convergenza interna farà sì che i titoli di più elevato valore unitario continueranno a presentare un valore più alto della media anche alla fine del settennio (sebbene con importi in diminuzione) e quelli di valore unitario più basso si avvicineranno alla media, ma non la raggiungeranno.

## L'attenuazione dell'effetto redistributivo



Un ulteriore allentamento dell'effetto redistributivo della regionalizzazione è contenuto nelle regole stesse della convergenza

- Coesistenza soglie 60% - 30%
  - In caso di taglio sugli aiuti proporzionale alla distanza dalla media, ad esempio, la soglia del 30% sarà raggiunta prima dalle fasce di aiuto unitario più alte e via via dalle altre fasce di aiuto, finché anche esse non impatteranno sulla soglia del 30% obbligando ad abbassare la soglia del 60%
  - Maggiore tutela per gli aiuti più alti per via del fatto che la soglia del 30% è calcolata in base al valore iniziale degli aiuti e non alla distanza dalla media
- Negli Stati membri che applicano la convergenza interna il pagamento verde **può** essere calcolato come percentuale del valore dei titoli di base (più alto è il valore del titolo, più alto è il pagamento verde ricevuto).

## Convergenza e regionalizzazione (1)



La convergenza interna attenua gli effetti redistributivi della regionalizzazione all'interno della regione ma amplifica gli effetti distorsivi tra regioni (se la scelta è guidata da criteri amministrativi).

Infatti, la convergenza produrrebbe effetti differenti sugli agricoltori con caratteristiche simili (produzione, organizzazione, struttura) ma appartenenti a regioni diverse a seconda di quanto eterogenee sono le regioni al loro interno, vale a dire a seconda di quanto è distante il loro aiuto dal valore medio.

Nelle regioni più omogenee in termini di aiuti, questi ultimi convergeranno verso il valore medio (e teoricamente meno bisogno ci sarebbe di applicare la convergenza stessa).



## Convergenza e regionalizzazione (2)

Nelle regioni più eterogenee gli aiuti si attesteranno su valori distanti dalla media.

Saranno salvaguardati gli aiuti di importo più elevato a scapito di quelli di importo più basso.

Il criterio di individuazione delle regioni, dunque, influenza gli effetti del processo di convergenza in ciascuna regione (il raggiungimento delle soglie “guadagno minimo” 60% - “perdita massima” 30%) e, quindi, il valore degli aiuti.

## Matrice convergenza/regionalizzazione (1)



		TIPOLOGIE DI REGIONALIZZAZIONE POSSIBILI		
		ITALIA REGIONE UNICA	REGIONI AMMINISTRATIVE (RA)	REGIONI OMOGENEE (RO)
MECCANISMI DI CONVERGENZA INTERNA. "PAGAMENTO BASE"	Regola base (1): "Flat rate al 2015"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogeneizzazione massima del valore unitario dei titoli su tutto il territorio nazionale</li> <li>Regionalizzazione legata a un criterio territoriale</li> <li>Nessuna possibilità di selezionare gli agricoltori sulla base di caratteristiche dell'ambiente in cui operano o di altre condizioni</li> <li>Sostegno agricoltore in quanto tale</li> <li>Massimo impatto redistributivo tra agricoltori</li> <li>Redistribuzione di risorse tra regioni amministrative rispetto allo status quo                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitata pressione sul mercato fondiario, determinata dall'ampliamento della superficie ammissibile rispetto ad oggi e dalla riduzione (in alcune aree) del valore unitario dei titoli</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogeneizzazione del valore unitario dei titoli in ciascuna RA</li> <li>Regionalizzazione legata a un criterio territoriale</li> <li>Nessuna possibilità di selezionare gli agricoltori sulla base di caratteristiche dell'ambiente in cui operano o di altre condizioni</li> <li>Sostegno agricoltore in quanto tale, ma forti differenze del sostegno tra aziende simili che operano in RA diverse</li> <li>Sensibile impatto redistributivo tra agricoltori della stessa RA: tanto più forte quanto più eterogenea - in termini di aiuti storici - è la RA, e viceversa</li> <li>Plafond regionale deciso dallo SM</li> <li>Abbinamento superfici-titoli e trasferimento titoli nell'ambito di ciascuna RA</li> <li>Pressione sul mercato fondiario localizzata in RA con valore titoli alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogeneizzazione del valore unitario dei titoli in ciascuna RO</li> <li>Regionalizzazione definita sulla base di criteri selettivi legati a effetti redistributivi che si vogliono ottenere a seconda delle caratteristiche dell'ambiente in cui operano gli agricoltori o di altre condizioni</li> <li>Offre allo SM massima flessibilità riguardo a caratteristiche, dimensioni e numerosità delle RO</li> <li>Sostegno agricoltore in quanto tale, ma possibili differenze del sostegno tra aziende simili che operano in RO diverse</li> <li>Impatto redistributivo tra agricoltori attenuato, legato ai criteri oggettivi utilizzati per definire le RO</li> <li>Plafond regionale deciso dallo SM</li> <li>Abbinamento superfici-titoli e trasferimento titoli nell'ambito di ciascuna RO</li> <li>Pressione sul mercato fondiario localizzata in RO con valore titoli alto</li> </ul>
	Deroga: verso il "Flat rate al 2019" ...in "equal steps"	<b>Facoltà per gli SM:</b> Differenziare il valore unitario dei titoli (esclusi quelli da riserva nazionale) Convergere verso valore unitario titoli per "equal steps" (differenziazione decrescente dal 2015 al 2019) Preservare il legame con il valore storico dei titoli fino al 2019 Attenuare temporaneamente gli effetti del "Flat rate al 2015"		
		Dal 2019 valore unitario titoli omogeneo in tutta Italia	Dal 2019 valore unitario titoli omogeneo in ciascuna RA	Dal 2019 valore unitario titoli omogeneo in ciascuna RO

## Matrice convergenza/regionalizzazione (2)



		TIPOLOGIE DI REGIONALIZZAZIONE POSSIBILI		
		ITALIA REGIONE UNICA	REGIONI AMMINISTRATIVE (RA)	REGIONI OMOGENEE (RO)
MECCANISMI DI CONVERGENZA INTERNA. "PAGAMENTO BASE"	<b>Regola base (2):</b> "Flat rate al 2019"	Stessi effetti del "Flat rate al 2015"	Stessi effetti del "Flat rate al 2015"	Stessi effetti del "Flat rate al 2015"
	<b>Deroga:</b> Convergenza parziale 2015/2020 - soglia min 60%	<b>Facoltà per gli SM:</b>  Differenziare il valore unitario dei titoli (esclusi quelli da riserva nazionale) Convergere verso valori simili ma non omogenei (differenziazione decrescente dal 2015 al 2019) Preservare il legame con il valore storico dei titoli anche oltre il 2019 Impatto redistributivo per singolo agricoltore attenuato rispetto ai "Flat rate"		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribuzione da agricoltori con valore titoli sopra la media nazionale ad agricoltori con valore titoli sotto la soglia</li> <li>• Aziende simili affrontano un processo di convergenza simile</li> <li>• Redistribuzione tra RA attenuata dal parziale legame con i valori storici dei titoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribuzione da agricoltori con valore titoli sopra la media RA ad agricoltori con valore titoli sotto la soglia</li> <li>• Aziende simili in RA diverse affrontano un diverso processo di convergenza</li> <li>• Plafond regionale deciso dallo SM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribuzione da agricoltori con valore titoli sopra la media RO ad agricoltori con valore titoli sotto la soglia</li> <li>• Aziende simili in RO diverse affrontano un diverso processo di convergenza</li> <li>• Plafond regionale deciso dallo SM</li> </ul>
	Convergenza parziale 2015/2020 - perdita max 30% del valore iniziale	<b>Facoltà per gli SM:</b>  Preservare quanto più possibile il legame con il valore storico dei titoli anche oltre il 2019: tutela maggiore per quelli di valore unitario più elevato Impatto redistributivo per singolo agricoltore ulteriormente attenuato		

## Le implicazioni per l'Italia



Sono molte le decisioni che l'Italia dovrà assumere entro il 1° agosto 2014:

- L'ammontare del pagamento di base (il massimale da redistribuire)
- Il taglio territoriale: approccio nazionale o regionale
- Il tipo, eventuale, di regione: amministrativa o omogenea
- Se arrivare al 2019 a un aiuto uniforme o approssimarsi a livelli più omogenei
- Il tipo, eventuale, di convergenza:
  - Le tappe per arrivare al 2019
  - Se approssimare gli aiuti alla media o al 90% della media
  - Come far pagare chi sta sopra il valore medio (linearmente, proporzionalmente, per scaglioni)
  - Se imporre il tetto massimo di perdita al 30%

Si tratta di scelte con forti implicazioni redistributive, che restituiscono, assieme a tutte le altre decisioni sulla Pac, una dimensione nazionale a una politica agricola (sempre meno) comune.

GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE

SVILUPPO TERRITORIALE

MERCATI

## *La nuova Ocm unica*

**Gabriele Canali**

(Università Cattolica del S. Cuore e Gruppo 2013)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## **La nuova Ocm unica: gli obiettivi generali**



Premessa metodologica: al momento non sono ancora disponibili i testi dell'accordo di fine giugno e su alcuni punti sono inevitabili alcune incertezze o approssimazioni.

Gli obiettivi generali della nuova Ocm sono:

- favorire un maggiore **orientamento al mercato** delle agricolture e degli agricoltori, in un contesto di crescente competizione internazionale,
- fornendo, tuttavia, una **rete di sicurezza** agli stessi agricoltori europei, che devono operare in presenza di crescenti incertezze di mercato.
- Rispetto all'ultimo punto, gli strumenti della nuova Ocm unica opereranno insieme ai pagamenti diretti (primo pilastro) e agli strumenti per la gestione del rischio previsti dal nuovo sviluppo rurale.

Con la «nuova» OCM unica **si consolida la revisione della politica di mercato** già avviata con la riforma Fischler (e con l'Health check).



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## La nuova Ocm unica: i punti centrali



1. Per favorire una presenza più efficiente sui mercati e una posizione negoziale migliore agli agricoltori nell'ambito delle filiere agroalimentari, un ruolo centrale è riconosciuto alle **Organizzazioni di Produttori (OP)** e alle **Organizzazioni Interprofessionali (OI)** che ora interesseranno **tutti i settori**.
2. Sono modificati, razionalizzati ed estesi gli **strumenti di intervento** pubblico sui mercati e gli **aiuti allo stoccaggio privato**.
3. Viene creato un **fondo di riserva per far fronte alle crisi** di mercato.
4. Sono definite le modalità per il **superamento dei vincoli quantitativi** (quote) per latte, vino e zucchero.
5. Nell'ambito dell'OCM unica vengono confermati i due programmi specifici **frutta nelle scuole e latte nelle scuole**.
6. Viene creato uno **strumento per la distribuzione di alimenti agli indigenti**.
7. Vengono eliminati alcuni aiuti speciali accoppiati per alcuni comparti particolari (latte scremato in polvere, luppolo, bachi da seta)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## La centralità di OP e OI



- L'approccio al mercato degli agricoltori mediante **Organizzazioni di Produttori** e delle loro associazioni, come pure alle **Organizzazioni Interprofessionali**, viene **esteso a tutti i prodotti** e diviene centrale.
- Il **sostegno alle OP** è previsto in misura forfettaria decrescente solo per i primi anni dall'avvio delle attività, ed è collocato nell'ambito dello **sviluppo rurale**.
- Il sostegno al **settore ortofrutticolo**, invece, resta sostanzialmente immutato rispetto all'attuale Ocm (ortofrutta), e consiste in un contributo alle OP.
- I programmi operativi dovranno essere approvati dallo Stato Membro.
- Invariato l'aiuto finanziario: 50% delle spese effettivamente sostenute (60% in casi particolari) fino al 4,1% del valore della produzione commercializzata (+0,5%, quindi fino al 4,6% se parte eccedente è utilizzata per misure di prevenzione e gestione delle crisi).
- Il limite del 50% viene portato al 100% nel caso di ritiri dal mercato (fino ad un massimo del 5% del volume di produzione commercializzata) se prodotti ritirati vengono smaltiti per opere di beneficenza, caritatevoli ecc.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Ancora sulle OP



- Le **OP**, riconosciute dagli SM:
  - perseguono le finalità specifiche definite dal regolamento,
  - non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne quando necessario per conseguire gli obiettivi del trattato.
- Le **Associazioni di OP**, riconosciute dagli SM, possono svolgere **le stesse funzioni delle OP**.
- Gli Stati membri riconoscono le **Organizzazioni Interprofessionali** (con alcuni obiettivi specifici in più per settore olio d'oliva, olive e tabacco).
- **Organizzazioni di Operatori** del settore olio di oliva e olive da tavola, comprendono le OP, le OI o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.
- Possibilità dell'**estensione delle regole**:
  - se i richiedenti (OP, AOP o OI) rappresentano, per una circoscrizione,
    - almeno il 60% della produzione/commercio/trasformazione per ortofrutta,
    - almeno i due terzi negli altri casi;
  - esempio di regole applicabili: contratti tipo, regole di commercializzazione, qualità minime, regole di produzione più restrittive, ...



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## OP ortofrutta e gestione delle crisi



Per la gestione delle crisi, i programmi operativi possono prevedere l'attivazione delle seguenti **misure**:

- ritiri dal mercato
  - raccolta prima della maturazione o mancata raccolta
  - promozione e comunicazione
  - iniziative di formazione
  - assicurazione del raccolto
  - sostegno per le spese amministrative di costituzione fondi di mutualizzazione.
- Le OP possono contrarre **mutui** a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. Il rimborso del capitale e degli interessi può far parte del programma operativo.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Gli (altri) strumenti per la gestione delle crisi



- Viene creata una **riserva per far fronte alle crisi** di mercato, che sarà finanziata annualmente mediante una riduzione delle risorse destinate ai pagamenti diretti; in caso di inutilizzo le risorse torneranno ai pagamenti diretti nel corso dell'anno successivo.
- In sostanza si è reso più agevole l'uso di risorse per l'**adozione dei "soliti strumenti"** di mercato (stoccaggio pubblico o privato, dazi o sussidi all'esportazione, ecc.), con un maggiore grado di discrezionalità consentito per Commissione.
- Come detto, allo stesso fine la Commissione potrà autorizzare le Organizzazioni di Produttori (OP) o le Organizzazioni interprofessionali (OI), nel rispetto di particolari misure di salvaguardia, a prendere talune misure collettive, in modo collettivo, come ad esempio ritiri dal mercato o stoccaggio da parte di operatori privati, per stabilizzare il mercato interessato.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Misure nel caso di altre turbative di mercato



### Misure relative a **turbative di mercato**:

- la Commissione PUO' adottare misure necessarie per far fronte alla crisi;
- le misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti delle misure previste dal regolamento sull'OCM unica.

### Misure di sostegno del mercato connesse a **malattie di animali (a) o perdita di fiducia dei consumatori per rischi per la salute pubblica (b)**

- Nel caso di malattie di animali (a), le misure si applicano ai seguenti settori: carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovicaprine, uova, carni di pollame
- Nel caso di turbative a seguito di rischi per la salute (b), le misure si applicano a tutti i prodotti
- L'Unione partecipa al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui sopra (60% nel caso di afta epizootica)

### **I fondi vengono trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo** per le misure contemplate:

- intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato;
- restituzioni all'export
- misure eccezionali.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Intervento pubblico e aiuti allo stoccaggio privato



Gli strumenti di intervento principali sui mercati restano i due classici:

- intervento pubblico (ritiri di mercato)
- aiuto all'ammasso privato.
- Queste misure sono state parzialmente riviste specie per le carni bovine e per i prodotti lattiero-caseari, al fine di renderle più efficaci.
- Per il settore lattiero-caseario questi cambiamenti si aggiungono a quanto previsto dal pacchetto latte che verrà incorporato nel regolamento dell'OCM unica, anche con la finalità di riequilibrare il potere contrattuale degli agricoltori.
- Tra gli elementi di novità introdotti dal negoziato di giugno, come riportato nelle tabelle seguenti, vi sono la possibilità di intervento per il grano duro e di aiuti all'ammasso privato per i formaggi DOP a pasta dura.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## L'intervento pubblico



	Periodo di intervento	Apertura intervento	Limiti e modalità di acquisto	Prezzo
Grano tenero	1/11 - 1/05	<b>Aperto</b> nel periodo di inter.	3 mio t. a prezzo fisso, poi gara	101,31 €/t (p. rif.)
<b>Grano duro</b>	(come sopra)	(come sopra)		
Orzo	1/11 - 1/05	<b>Può</b> essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t (p. rif.)
Mais	1/11 - 1/05	<b>Può</b> essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t (p. rif.)
Risone	1/04 - 31/7	<b>Può</b> essere aperto da C.	Gara	150 €/t (p. rif.)
Carni bovine fresche o refrigerate	Sempre	<b>Può</b> essere aperto se prezzo di mercato < 1560 €/t	Gara	Al massimo 1560 €/t
Burro	1/03 - 31/8	<b>Aperto</b> nel periodo di inter.	30.000 t. a prezzo fisso, poi gara	221,75 €/100 kg (90% p. rif.)
Latte scremato in polvere	1/03 - 31/8	<b>Aperto</b> nel periodo di inter.	109.000 t. a prezzo fisso, poi gara	169.80 €/100 kg (p. rif.)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Aiuti all'ammasso privato



Restano possibili, **alle condizioni stabilite dalla Commissione.**

- Prodotti interessati:
  - Zucchero bianco
  - Olio d'oliva
  - Fibre di lino
  - Carni bovine (di animali con età > 8mesi) fresche o refrigerate
  - Burro (direttamente ed esclusivamente da latte vaccino)
  - Latte scremato in polvere (da latte vaccino)
  - Carni suine
  - Carni ovi-caprine
  - **Formaggi a pasta dura DOP (Grana Padano e Parmigiano-Reggiano)**



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## La programmazione dell'offerta nel settore dei prosciutti



- La possibilità di adottare strumenti di programmazione dell'offerta è stata introdotta nel Pacchetto latte per i formaggi DOP a lunga stagionatura (Parmigiano-Reggiano e Grana Padano).
- Nel corso della trattativa, si sarebbe anche raggiunto l'accordo sull'estensione di questo strumento al caso dei prosciutti DOP, anch'essi a lunga stagionatura.
- Sarà necessario attendere i dettagli del testo definitivo per verificare la portata di questo punto dell'accordo per il sistema produttivo nazionale.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Zucchero: nel 2017 la fine delle quote



- Già nella riforma del 2005 dell'Ocm zucchero si era ipotizzato un superamento del regime delle quote per lo zucchero.
- E' utile ricordare che queste quote non sono attribuite ai singoli produttori di barbabietole, ma ai singoli trasformatori dei Paesi membri.
- Nonostante pressioni anche di segno opposto, si è deciso di **eliminare l'attuale sistema di quote il 30 settembre 2017** (con quest'anno, restano ancora 4 annate produttive).
- Gli obiettivi perseguiti sono:
  - migliorare la competitività della filiera sia a livello interno che internazionale (con le quote, le regole WTO limitano le esportazioni)
  - assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori, grazie ad una offerta ampia.
- Saranno comunque necessari **accordi contrattuali interprofessionali scritti** tra produttori di barbabietole e trasformatori, relativi alle condizioni di acquisto, inclusi i contratti di fornitura prima della semina.
- Anche dopo l'eliminazione delle quote, saranno mantenuti gli aiuti allo stoccaggio privato.
- Resta ammessa, inoltre, l'importazione con tariffe nulle per lo zucchero proveniente dalla maggior parte di paesi in via di sviluppo.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Vino: fine delle quote nel 2015 e le regole post-diritti di impianto



- Nella riforma del 2006 dell'Ocm vino si era ipotizzato un superamento del regime dei diritti di impianto nel 2015 (gli SM potevano posticipare, nel proprio territorio, fino al 2018).
- Nonostante importanti pressioni di segno opposto soprattutto da parte dei Paesi tradizionali produttori, si è deciso di **eliminare l'attuale sistema di diritti alla fine del 2015**.
- Tuttavia dal 2016 si è deciso di introdurre un **sistema di autorizzazione** amministrativa per i nuovi impianti con la possibilità di incrementare le superfici solo **entro la misura massima dell'1% all'anno**, fino al 2030.
- La durata dei diritti di impianto non utilizzati è stata estesa a 5 anni (nelle misure di transizione). Entro tale periodo, chi ha estirpato il vigneto può decidere di procedere ad un reimpianto.
- Lo scopo di questo aumento controllato delle superfici è di garantire il superamento del sistema dei diritti di impianto, ma con un meccanismo che consenta agli operatori di **adeguarsi al mercato senza generare**, però i **gravi sconvolgimenti** che si sarebbero potuti avere a seguito di una liberalizzazione repentina e non regolata (aumento dell'offerta ritardato dopo alcuni anni dall'impianto => crollo dei prezzi).



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Altre misure per il settore viti-vinicolo (1)



- L'Unione Europea concede risorse agli Stati membri in base a **programmi nazionali quinquennali di sostegno**.

*I programmi* possono contenere solo una o più delle seguenti misure:

- sostegno nell'ambito del pagamento unico (diritti all'aiuto come deciso dagli SM entro il 1/12/2012),
- promozione,
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti (contributo fino al 50%),
- vendemmia verde,
- fondi per la mutualizzazione,
- assicurazione del raccolto,
- investimenti,
- distillazione dei sottoprodotti.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Altre misure per il settore viti-vinicolo (2)



- NON sono confermate le distillazioni per usi commestibili, la distillazione di crisi e il sostegno al mosto concentrato.
- Tuttavia, **in casi giustificati di crisi**, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la **distillazione** volontaria o obbligatoria ma:
  - l'importo disponibile in uno SM in un dato anno NON SUPERA il 15% del totale delle risorse disponibili (circa 50 milioni €)
  - l'alcol è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.
- Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo ma la Commissione PUO' decidere la loro soppressione dopo il 1° gennaio 2016 (dopo il superamento dei diritti di impianto).
- Sono semplificate le dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo
- Sono inserite nell'OCM unica le norme relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali per il vino (dall'Ocm vino).



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Programmi per frutta e latte nelle scuole



### Programma “frutta nella scuola”:

- Ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane;
- Costi ammessi: quelli per i prodotti e taluni costi connessi (logistica, distribuzione, attrezzatura, pubblicità, monitoraggio, valutazione, ...)
- Copertura dei costi: max 75% dei costi di cui sopra, (90% nelle regioni meno sviluppate ed ultraperiferiche)
- Risorse disponibili: 150 milioni di €/anno scolastico
- Gli SM che intendono partecipare: elaborano in via preliminare una strategia nazionale o regionale e prevedono le misure di accompagnamento necessarie. Gli SM possono concedere aiuti nazionali ad integrazione.

### Programma “latte nelle scuole”:

- Latte e “determinati prodotti” del settore lattiero caseario, determinati dalla C., anche tenendo conto delle innovazioni ...
  - Aiuto può essere concesso per un massimo di 0,25 litri di equivalente latte/allievo-giorno
  - Nessun esplicito tetto di spesa.
- Sembra che nelle fasi finali delle trattative sia stato inserito anche un programma per l’olio d’oliva nelle scuole. Tuttavia mancano, per ora, riferimenti precisi.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Aiuti nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola



- Aiuti sono assegnati alle OP per cofinanziare programmi triennali di attività nei seguenti campi (e finanziamento massimo):
  - Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura;
  - Miglioramento della qualità della produzione;
  - Sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità, controllo della qualità degli oli venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali (75% per programmi in almeno 3 Paesi terzi o PM non produttori, e 50% per altre attività).
- Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare NON superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento dell’Unione.
- Anche per questo settore è stato introdotto un sistema di **relazioni contrattuali tramite le OP**, che però non può superare il 15% della produzione totale nazionale dello Stato membro.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Il sostegno alle forme di contrattazione collettiva



A partire dalle esperienze previste in talune filiere quali *zucchero* e *latte*, la possibilità per gli agricoltori di firmare contratti collettivi con le fasi a valle, è estesa ai settori:

- *olio d'oliva,*
- *carni bovine*
- *cereali*
- *altre colture annuali.*

➤ La Commissione fornirà linee guida per eventuali problematiche relative alle interazioni con le norme sulla concorrenza.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Norme sulla commercializzazione



*“E’ conferito alla Commissione di potere di adottare atti delegati ... sulle norme di commercializzazione ... in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione” (art. 59, comma 1).*

Tra le norme di cui sopra si trovano anche:

- il luogo di produzione e/o di origine;
  - l’identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
  - Le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti e l’identificazione;
  - la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche ...
- E’ stata ripristinata la norma che prevede l’etichettatura obbligatoria per l’ortofrutta fresca.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Alcune implicazioni per l'Italia e per la nostra agricoltura (1/2)



***Dopo questa riforma e dopo la regionalizzazione***, sia pure parziale, più che alle politiche di sostegno (I pilastro), **una strategia per il futuro dell'agricoltura italiana** richiede di

- guardare ai mercati più che agli aiuti,
- in una dimensione sempre più internazionale,
- pronti a cogliere le opportunità e non solo a vedere le minacce.
- identificando attentamente il vantaggio comparato di Paese e di territori,
- perseguendo una strategia idonea non solo a livello di impresa, ma anche a livello di filiera.

In questo senso ***l'OCM unica può fornire alcuni strumenti utili***, anche se probabilmente incompleti, per favorire una presenza più efficace e più equilibrata degli agricoltori sui mercati:

- le norme su OP-AOP-OI, anche se piuttosto timide;
- norme sulle relazioni contrattuali nelle filiere;
- strumenti specifici in alcuni comparti (ortofrutta, vino, olio d'oliva, zucchero, latte).



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Alcune implicazioni per l'Italia e per la nostra agricoltura (2/2)



Restano ancora ***diverse difformità di trattamento per i diversi comparti produttivi*** che di fatto possono avere effetti distorsivi importanti:

- diverse forme di intervento, diverse opportunità di aiuto accoppiato per settori simili e concorrenziali (ad esempio: carni bovine, latte, carni suine, avicole e ovi-caprine);
- esistono ancora importanti aspetti NON integrati nell'OCM unica o solo parzialmente integrati e ciò continua a creare ulteriori difformità: ad esempio pacchetto latte, pacchetto qualità.

In particolare, le decisioni nazionali relative alla quota importante di ***aiuti accoppiati*** (fino ad un massimo del 13% + 2% per colture proteiche) potranno ulteriormente portare a ulteriori forti difformità di trattamento

- tra comparti diversi,
- tra operatori dello stesso comparto operanti in paesi diversi.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Alcune implicazioni per le normative regionali e nazionali



La centralità di OP e OI richiede necessariamente una **profonda rivisitazione**:

- delle **norme nazionali** (in particolare il *d.lgs. 102/2005*),
- delle norme regionali,
- ma soprattutto dell'approccio con il quale gli agricoltori si avvicinano a questi strumenti.

Tra i tanti temi aperti per OP e OI vi sono, ad esempio:

- le dimensioni minime
- la specializzazione funzionale (OP e AOP) o di prodotto
- le dimensioni geografiche (OI regionali, interregionali o altro)

Su questi temi, in particolare, si dovranno **coordinare** norme nazionali e norme regionali.

GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE

SVILUPPO TERRITORIALE

MERCATI



AGRIREGIONE EUROPA

# La nuova politica di sviluppo rurale

**Franco Sotte**

(Università Politecnica delle Marche e Gruppo 2013)



## Struttura della presentazione



- La Politica SR nella programmazione dei Fondi QSC
- Obiettivi e priorità della Politica di sviluppo rurale
- Il menu delle misure
- Il Programma di Sviluppo Rurale
- Strumenti per assicurare i risultati
- Networking
- Le risorse del PSR
- Considerazioni conclusive



## La politica di sviluppo rurale nella programmazione dei Fondi QSC



## Regolamento disposizioni comuni Fondi UE



### I Fondi del QSC

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR
- Fondo Sociale Europeo – FSE
- Fondo di coesione
- ***F.do Europeo Agricolo di Svil. Rurale - FEASR***
- F.do Eu per gli Affari Marittimi e la Pesca - FEAMP
- Programmi pluriennali 1.1.2014 – 31-12-2020
- Realizzare la strategia dell'Unione
  - crescita intelligente
  - crescita sostenibile
  - crescita inclusiva



## Obiettivi tematici per i Fondi del QSC



	Obiettivi tematici
1	ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
2	accesso alle ICT
3	competitività PMI, settore agricolo (per il FEASR)
4	Adattamento/prevenzione al cambiamento climatico gestione rischi
5	ambiente e uso efficiente delle risorse
6	trasporto sostenibile, eliminare strozzature infrastrutture rete
7	occupazione e mobilità dei lavoratori
8	inclusione sociale e combattere povertà
9	competenze, istruzione e apprendimento permanente
10	capacità istituzionale, amministraz. pubblica efficiente

**Position Paper  
ITALIA**  
9 nov 2012

➔

**Priorità di  
finanziamento**

➔

Esempio: 1. Rafforzare ricerca	valori
UE2020 obiettivo principale	3% pil
Situazione attuale	1,26%
Obiettivo nazionale	1,53%



## Finanziamento e coordinamento



- Proposta della Commissione per la Politica di Coesione 2014-2020 (6 ott 2011)
  - UE e Stati membri assicurano coordinamento tra tutti i fondi QSC
- UE -> **Quadro Strategico Comune (QSC)** (14-3-2012)
  - Traduce gli obiettivi strategici dell'UE in **priorità** e **focus areas** per l'azione di tutti i fondi QSC
  - Adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo entro tre mesi dai regolamenti
- SM -> **Contratto di Partenariato (CP)**
  - Allinea l'azione dello SM agli obiettivi strategici dell'UE, cura il coordinamento territoriale, integra le strategie ai bisogni nel territorio, cura efficienza ed efficacia dell'intervento
  - Sottoposto entro tre mesi dallo SM e approvato entro sei mesi dalla Commissione (dopo l'approvazione di tutti i POR e PSR ad esso soggiacenti)



## Partenariato



- Gli Stati membri debbono costituire un partenariato per implementare le politiche dei fondi QSC
- Il partenariato è costituito da
  - Commissione europea
  - Stato membro
  - Autorità o istituzioni designate dallo SM
    - Autorità regionali o locali competenti
    - Partner economici o sociali
    - Organizzazioni della società civile, ONG
- SM sono responsabili del coinvolgimento dei partner
- Il partenariato è coinvolto in
  - Contratti di partenariato
  - Progress report
  - Monitoraggio e valutazione



## Utilizzo più coerente dei fondi europei



- Strategia di investimento complessiva
  - In linea con gli obiettivi di UE Strategia-2020
- Coerenza e coordinamento tra politiche
  - Coesione-regionale, sviluppo rurale, pesca
- Efficienza
  - Indicatori x misurare progressi verso obiettivi UE2020
  - Introduzione di *performance framework*
  - Rafforzamento della capacità amministrativa



## Nuova classificazione x regioni (nuts2)




Simulazione dell'eleggibilità

PIL/capite\* ■ < 75 % media UE ■ 75-90 % ■ > 90 %

\*indice UE27=100

### 3 categorie di regioni

- Regioni meno sviluppate
- Regioni in transizione
- Regioni più sviluppate



**Obiettivi e priorità  
della politica di sviluppo rurale  
(da qui in avanti le novità recenti sono indicate in  
grassetto)**




## Mission e obiettivi



- Mission
  - contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in modo complementare con le altre politiche dell'UE
  - Sviluppo bilanciato agricoltura e **territori rurali** dal pdv: ambientale, climate-friendly, resiliente, **competitivo**, innovativo
- Obiettivi
  - Competitività **dell'agricoltura**
  - Gestione sostenibile risorse naturali e **clima**
  - Sviluppo territoriale equilibrato **economie e comunità rurali (compresa creazione occupazione)**




## La prima novità: soppressi gli Assi





## Le 6 priorità

n	Priorità	Parole chiave (focus areas)
1	Trasferimento conoscenze in agricoltura, forestazione e aree rurali	Capitale umano, cooperazione, reti tra agricoltura-alimentare-foreste, innovazione, ricerca, formazione life-long
2	<b>Competitività</b> tutti i tipi di agricoltura e vitalità imprese, <b>promozione innovazione</b>	<b>Modernizzazione</b> , nuove <b>tecnologie</b> , orientamento al mercato, diversificazione, ricambio <b>competenze</b> e generazionale
3	a. Organizzazione catene alimentari e <b>benessere animale</b> b. <b>Gestione del rischio</b>	<b>Competitività</b> , <b>integrazione filiere</b> , <b>aggregazione</b> , <b>più valore alle produzioni agricole</b> , promozione qualità, catene corte <b>Prevenzione</b> e gestione del rischio
4	Preservare e migliorare <b>ecosistemi collegati all'agricoltura</b>	Biodiversità, paesaggio, acqua, <b>erosione suoli</b> <b>Aree con particolari vincoli, fertilizzanti</b> ,
5	Transizione verso una "low carbon economy"	Uso di acqua energia rifiuti, <b>emissione-conservazione-sequestro CO<sub>2</sub></b> ,
6	Sviluppo <b>potenziale</b> occupazionale e sviluppo rurale	Diversificazione, <b>creazione-sviluppo</b> lavoro e <b>piccole imprese</b> , inclusione sociale, povertà, sviluppo locale





## Il menu delle misure



### Orientamenti di fondo per le misure



- **Semplificazione**
  - Passate da 40 a 25, definizioni più ampie del passato (maggiore autonomia agli SM)
- **Alcune sono a carattere orizzontale**
  - Organizzazioni dei produttori, Gestione del rischio, Cooperazione, Trasferimento della conoscenza, Leader
- **Un sistema più flessibile**
  - Libero incrocio tra priorità e misure

## Misure (1)

Art.	Priorità	Misura	Beneficiari	Pagamenti e massimali
16	Diverse	Servizi di consul, sostit e di assist gestione az agricole, giovani	Fornitori di assistenza tecnica e servizi formativi	1500 per assistenza; 200.000 per 3 anni per training ai gestori del servizio
18	Diverse	Investimenti in asset fisici	<b>Agricoltori o gruppi di agricoltori, giovani agric nuove installazioni</b>	50% nelle reg. meno sviluppate, 40% nelle altre. + 20% per giovani o progetti integrati e collettivi o aree con vincoli naturali o operazioni sostenute dall'EIP
20	Diverse	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Giovani agric, agric o membri di famiglie agricole, micro- e piccole imprese, no agric nelle aree rurali ( <b>solo active farmer</b> )	70.000 per giovane, 70.000 azienda agricola, 15.000 per piccola impresa
36	Diverse	Cooperazione	<i>almeno due attori dell'agricoltura, filiere alimentari lunghe/corte, forestazione, altri attori rurali (Leader)</i>	<i>Prog.pilota, nuovi prod., piattaf.logistiche, forme di integr.orizz/vert, promoz.</i>
Art.	Priorità	Misura	Beneficiari	Pagamenti e massimali
15	1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, visite aziende agricole e forestali	Impegnati in agric., agro-alimentare e foreste, gestori fondiari e altri attori operanti nelle aree rurali	70% costi eleggibili
27	1	Investim silvic e trasform e commerc prodotti foreste		65% regioni meno svil, 40% nelle altre.
17	2	Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari	Tutti i produttori	3000 per azienda per anno
32-33	2	Indennità zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici	Agricoltori nelle aree montane e altre aree condizionate da vincoli naturali o altri specifici ( <b>solo active farmer</b> )	25 Min per ha/anno, 250 Max per ha/anno, 450 Max per ha/anno nelle aree montane

## Misure (2)

Art.	Priorità	Misura	Beneficiari	Pagamenti e massimali
19	3	Ristrutturaz.potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, <b>avversità clima</b> e azioni di prevenzione	Agricoltori o gruppi di agricoltori	<b>80%, 100% se operazioni collettive o disastri naturali</b>
25	3	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		
28	3	<b>Costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori</b>	<i>Gruppi di produttori con impresa di micro- piccola- o media dimensione</i>	<i>Pag.flat 10%-10%- 8%- 6%- 4% digressivo dal primo al quinto anno, max 100.000</i>
34	3	Benessere degli animali	Agricoltori ( <b>solo active farmer</b> )	500 per unità di bestiame, annuale
38	3	<i>Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante</i>	<i>agricoltori, fondi mutualistici (solo active farmer)</i>	<i>75% del premio assicurativo, per perdite &gt;30%</i>
39	3	<i>Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali</i>	<i>agricoltori, fondi mutualistici (solo active farmer)</i>	<i>65% dei costi ammissibili</i>
40	3	<i>Strumento di stabilizzazione del reddito</i>	<i>agricoltori, fondi mutualistici (solo active farmer)</i>	<i>per perdite &gt;30%, copertura &lt;70% della perdita</i>

## Misure (3)

Art.	Priorità	Misura	Beneficiari	Pagamenti e massimali
22	4-5	Investim sviluppo delle aree forestali e nel miglioram redditività delle foreste		
23	4-5	Forestazione e imboscimento		
24	4-5	Allestimento di sistemi agrofor		80%/100%
26	4-5	Investim diretti accrescere resilienza e pregio ambient ecosistemi forestali		
29	4-5	Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura obbligatoria)	Agricoltori, gruppi di agricoltori e altri gestori forestali (premio se gruppi) (escluso double funding)	600 €/ha/anno x colt.annuali, 900 €/ha/anno x poliennali, 450 €/ha/anno altri usi, 200 €/anno/un bestiame per 5-7 anni
30	4-5	Agricoltura biologica	Agricoltori, gruppi di agricoltori (solo active farmer) (escluso double funding)	600 €/ha/anno per annuali, 900€/ha/anno per poliennali, 450 €/ha/anno altri usi, x 5-7 anni
31	4-5	Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	Agricoltori, prop. privati di foreste e assoc proprietari forestali (escluso double funding)	500 €/ha/anno iniziale e fino a 5 anni, 200 €/ha/anno proprietari, 50€/ha/anno min x direttiva acque
35	4-5	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta		200 €/ha/anno, per 5-7 anni
Art.	Priorità	Misura	Beneficiari	Pagamenti e massimali
21	6	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Infrastrutture di piccola scala	Infrastrutture di piccola scala
42-45	6	Gruppi di azione locale LEADER	Gruppi di azione locale (istituzioni pubbliche <50% dei voti, nessun singolo privato può avere > 49% dei voti)	Strategie di sviluppo locale (rispondere ai bisogni e potenziale di uno specifico territorio sub-regionale con soluzioni innovative per il contesto locale)



## Il Programma di Sviluppo Rurale



## Programmi di Sviluppo Rurale



- Coprono il periodo 1 gen 2014 – 31 dic 2020
- Uno o più PSR ogni SM
- Nel caso di più PRS regionali è possibile
  - **Un Programma Nazionale e un set di programmi regionali (misure o a livello naz o reg)**
  - un *National framework* con gli elementi comuni, con lista delle misure specifiche da includere nei PSR per obiettivi ambientali, economici o sociali identificati a livello nazionale
- Ogni PSR una Autorità di gestione (art 73)



## Contenuti dei PSR



- Indice di un PSR
  - Analisi ex ante
    - Individuazione SWOT e dei fabbisogni
    - Strutturati per priorità dell'Ue
  - Una strategia con individuazione degli obiettivi e misure attivate per ogni priorità e *focus area*
  - Valutazione delle condizionalità ex-ante
  - Programmi di implementazione di valutazione
  - Piano finanziario
- Per ogni sottoprogramma
  - SWOT e analisi fabbisogni, obiettivi e misure specifici, piano degli indicatori di risultato e di spesa per ogni misura



## Possibili sottoprogrammi tematici



- Tematiche dei sottoprogrammi
  - Giovani agricoltori\*\*
  - Piccole aziende agricole\*
  - Aree montane\*\*
  - Catene distributive corte\*
  - **Donne nelle aree rurali\***
  - **Adattamento e mitigazione cambiamento climatico\***
  - Altro (specifici bisogni relativi a ristrutturazione agricoltura)
  - \* **Possibilità di incremento 10%**
  - \*\* **Tenuto conto altri sostegni, max 90%**



Strumenti per assicurare i risultati



## Condizionalità ex ante



Per sincerarsi che siano presenti le condizioni per investimenti efficaci

➤ Dimostrare di avere

- risorse umane, assistenza tecnica, iniziative sufficienti per animare le azioni innovative
- approcci appropriati per la definizione di progetti di sviluppo locale
- capacità per monitoraggio e valutazione

➤ Se condizionalità ex ante non accertate

- Contratto di Partenariato deve prevedere il modo di assicurarle

## Condizionalità ex-ante: pre-condizioni

**La lista della condizionalità ex ante è stata semplificata, rispetto alla versione precedente**

Priorità	Pre-condizioni
3 Gestione del Rischio	Un sistema di valutazione per la prevenzione del rischio e gestione dei disastri
4 Eco-sistemi	Definizione di buone condizioni agronomiche e ambientali Definizione dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
5 Uso efficiente delle risorse	Politiche per le emissioni di gas a effetto serra Politiche per l'efficienza energetica Politiche per la tariffazione dell'acqua Politiche per la promozione delle energie rinnovabili
6 Sviluppo delle aree rurali	Reti di accesso di nuova generazione



## Soluzioni rafforzate per assicurare efficacia



- Focus sui risultati in ogni PSR
  - Un *quadro di riferimento dei risultati* (obiettivi chiari e precisi) nel Contratto di Partenariato
  - Indicatori specifici per reporting e valutazione
- Riserva di efficacia e di efficienza
  - 5% fondi di ogni PSR accantonati per finanziare lo stesso (o altri PSR dello SM) che abbiano raggiunto i propri obiettivi
  - Se obiettivi non raggiunti Commissione può sospendere pagamenti o applicare rettifiche finanziarie



## La valutazione



- Un sistema comune di valutazione e monitoraggio
  - Ex-ante, durante, ex-post (artt. 48, 49, 50)
  - Basato su indicatori comuni (art 76)
  - Comitato di monitoraggio (naz.le o reg.le) (art 81)
  - Rapporto annuale di implementazione (art 82)



## Networking



## Networking - Rete Rurale

- Rete Europea e Reti Nazionali di Sviluppo Rurale
- Obiettivi
  - Accrescere il coinvolgimento e l'impegno per lo sviluppo rurale degli stakeholder
  - Accrescere la qualità dei programmi di sviluppo rurale
  - Informare il grande pubblico sui benefici dello sviluppo rurale
  - **Sostenere la valutazione dei PSR**
- Compiti
  - Informazione su sviluppo rurale
  - **Sostegno alla valutazione**
  - Diffusione buone pratiche
  - Istituzione gruppi tematici organizzazione eventi
  - **Scambio di esperienze**

**Inglobata nella Rete Rurale Europea la Rete Europea per la Valutazione (European Network for Rural Development – ENRD)**



## Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI)



### Obiettivi (per agricoltura e foreste)

- Produttività e sostenibilità
  - uso efficiente delle risorse, **economia vitale**, competitività,
  - Bassa emissione CO<sub>2</sub>, climate friendly, resilienza, **sistemi di produzione agro-ecologici**
  - Costante e **sostenibile** approvvigionamento cibo, alimenti per il bestiame, biomateriali
- Collegare ricerca e attori
  - Agricoltori, **gestori foreste, comunità rurali**, imprese, **ONG**, servizi di assistenza

### Compiti

- Legare ricerca e pratica agricola
  - Promuovere trasposizione in pratica delle soluzioni
  - Informare la comunità scientifica sui fabbisogni



## Strumenti Partenariato Europeo Innovazione



### Rete PEI (art 53)

- Compiti
  - **help desk sull'innovazione, incoraggiare Gruppi Operativi per l'Innovazione, informare sulle opportunità dell'UE, facilitare iniziative cluster, pilota o dimostrative; raccogliere e disseminare risultati ricerca e innovazione**

### Gruppi Operativi (GO) (art 62-63)

- Costituzione e funzionamento
  - Attori (agricoltori, ricercatori, tecnici e imprenditori) di agricoltura e agro-alimentare, trasparenza e operatività; finanziano gli SM (Regioni)
- Compiti
  - Redigere **un piano** da sviluppare e risultati attesi
  - Elaborare e implementare azioni innovative finanziate dai PSR (**Stato membro decide quanto finanziare**)
  - Disseminare i risultati



## Sviluppo locale partecipativo



### L'esperienza LEADER estesa fuori del rurale

#### Sviluppo locale LEADER (nel caso FEASR)

- territori sub-regionali specifici
- gruppi di azione locale (art 30)
  - interessi locali pubblici e privati
  - né pubblico, né gruppo di interesse: >49% voti
- strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali (art 29)
- tenendo conto di bisogni e potenzialità locali
  - elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione



## Le risorse dei PSR


*(da confermare nel MFF)*



## Massimali spesa nell'UE Pac 2020 cfr 2013



Miliardi euro prezzi costanti 2011



## La spesa PAC in Italia e nell'UE

(da confermare nel MFF)



ITALIA	Baseline 2007-13	Totale 2014-20	Variatz %
1° PILASTRO	25.681	24.003	-6,5
2° PILASTRO	9.138	9.267	<b>+1,4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>34.819</b>	<b>33.270</b>	<b>-4,4</b>

UE-27	Baseline 2007-13	Totale 2014-20	Variatz %
1° PILASTRO	272.775	264.113	-3,2
2° PILASTRO	95.545	82.657	<b>-13,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>368.320</b>	<b>346.770</b>	<b>-5,9</b>

Nel 2° pilastro è però da includere la spesa per la gestione del rischio (che sarebbe stata più appropriata nel 1°)



## Contributi del FEASR



Finanziam. FEASR + cofin. SM (*da confermare nel MFF*)

- Nell'approvazione di un PRS è definito il contributo FEASR Massimali (*da confermare nel MFF*)
- $\leq 75\%$  regioni meno sviluppate (Pug, Cam, Cal, Sic)
- $\leq 63\%$  regioni transizione (Bas, Sar, Abr, Mol)
- $\leq 53\%$  regioni sviluppate (tutte le altre 13)
- **Possibili deroghe  $\leq 80/\leq 90\%$  per misure cooperazione, gruppi agricoltori, trasf conosc., Leader**

Minimo

- $> 20\%$

Altri vincoli

- $> 5\%$  del contributo riservato a LEADER
- **$> 30\%$  riserva clima-agroambiente foreste bio natura2000 acque e zone svantaggiate**
- Maggiore libertà agli SM: no altri vincoli di minimo che c'erano per gli Assi ( $10\%+25\%+10\%+5\%$ )= $50\%$



## Flessibilità



Modulazione volontaria (*da confermare nel MFF*)

- **$\leq 15\%$  massimale nazionale annuale 1° P può essere spostato da 1° a 2°**
  - si aggiunge al trasferimento risparmi da capping e da mancato rispetto eco-condizionalità
  - Senza cofinanziamento nazionale
- **$\leq 15\%$  massimale nazionale annuale 2° P può essere spostato da 2° a 1°**
  - $\leq 25\%$  negli SM con PD medio  $\leq 90\%$  PD medio UE (Bg, Est, Fi, Lat, Lit, Pl, Pg, Ro, Sk, no Italia)


**Finanziare gestione del rischio con il 1° Pilastro?**




## Spesa Pac per ha SAU censimento




### Pagamenti diretti per ha/Sau




### Pagamenti PSR per ha/Sau



## Chi guadagna e chi perde con il flat ?



Importante più che nel passato: integrare 1° e 2° pilastro



**Considerazioni conclusive**



## Gli aspetti più rilevanti



### Positivi

- Unico Quadro Strategico per coesione e rurale

### Più enfasi su

- **Ricerca, trasferimento della conoscenza e innovazione**
- **Azione collettiva, cooperazione e approccio sistemico**
- **Più selezione e uso efficiente delle risorse**
- **Maggiore coinvolgimento dei territori e delle loro istituzioni**
- **Italia ↑ finanziamento cfr ↓ altri SM**



## Gli aspetti più rilevanti



### Negativi

- Interrotto processo di modulazione 1° P-> 2° P
- Duplicazioni con 1° P (green, giovani, LFA)
- **Contrazione specie sul 2° Pilastro (anche in Italia se si tiene conto della gestione del rischio)**
- Poco impegno sul 2° P (tutto concentrato sul 1° P)
- **Pochi fondi, molto contesi (anche per ↓ spesa anni recenti Mipaaf/Regioni e agevolazioni)**
- Rischio mis. a domanda prevalgano su mis. a bando
- **Difficile implementare alcune procedure in Italia, specie in alcune regioni**



## Gli aspetti più rilevanti



### Problematici

- **Come gestire le misure che travalicano i confini regionali?**
- **Come evitare, date le complessità, una gestione che si preoccupi solo di spendere i fondi?**
- Come integrare effettivamente la politica di sviluppo rurale con quella regionale e di coesione?
- **Come coordinare scelte del 1° e del 2° pilastro?**
- **Come si può stilare un PSR se non si è ancora deciso come gestire il 1° pilastro?**

GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI

## *Gestione del rischio*

**Roberto D'Auria**

(ISMEA)



## Introduzione



La progressiva riduzione degli strumenti di stabilizzazione dei mercati ha fatto assumere alla gestione del rischio un ruolo sempre più rilevante nella politica comunitaria

Alcuni elementi di sostegno pubblico furono introdotti nell'*Health Check* della PAC del 2009 (assicurazioni agevolate per avversità climatiche, fondi mutualistici per fitopatie e epizootie)

Ulteriori strumenti (IST - *Income Stabilisation Tool*), sono stati presentati dalla Commissione Europea nella proposta di regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020.



## Assicurazioni



Strumento più diffuso per il trasferimento del rischio adottato dalle imprese agricole in particolare per i rischi connessi ai fattori climatici ed ambientali avversi.

In molti Paesi le polizze assicurative per il settore agricolo godono di sostegni pubblici:

- **Canada** – *AgriInsurance* (condizioni climatiche avverse e emergenze sanitarie a carico del bestiame)
- **Stati Uniti** – programmi di sostegno in ambito *Farm-Bill*
- **Spagna** – *Agroseguro* con sostegno pubblico ai premi assicurativi
- **Grecia** – sistema assicurativo obbligatorio
- **Olanda** – sistema assicurativo privato molto diffuso e agevolato solo in seguito all'introduzione delle novità dell'Health check



## Assicurazioni



In **Italia** gli imprenditori agricoli possono accedere alle seguenti agevolazioni assistite dall'aiuto pubblico:

- assicurazione raccolti, animali, piante - Reg. (CE) n. 73/2009, articolo 68, comma 1 lettera d) alle condizioni stabilite dall'art.70 (contributo pubblico entro il 65% del premio assicurativo)
- assicurazione produzioni vegetali, animali, piante e strutture aziendali – Capo 1 del Dlgs. n. 102/2004 e successive modifiche
- assicurazione dei raccolti nell'ambito delle OCM vino e ortofrutta (Reg. (CE) n. 1234/07; Reg. (CE) n. 1580/07)




## Assicurazioni



In linea con il trend in corso ormai da qualche anno si è assistito ad una contrazione del numero dei certificati sottoscritti, bilanciata da un incremento dei volumi assicurati con minore parcellizzazione delle unità di rischio

Evoluzione del mercato assicurativo agricolo agevolato complessivo (colture - strutture - zootecnia)


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Certificati assicurativi	n.	213.292	216.171	241.857	272.082	233.668	217.072	210.207	214.711
Valore assicurato	.000 €	3.810.222	3.982.341	4.690.900	5.858.133	5.586.167	5.865.181	6.559.088	6.826.556
Premio totale	.000 €	269.124	265.033	292.888	338.059	317.210	285.502	338.797	321.658
Valore risarcito	.000 €	159.984	145.975	184.626	272.711	234.781	169.259	215.824	231.022



## Assicurazioni





Evoluzione delle quote di mercato per tipologia di garanzia assicurativa (colture e strutture)



## Assicurazioni

Quota di valore assicurato colture 2012 per area territoriale



Quota di valore assicurato colture 2012 per comparto

## Assicurazioni

### Principali risultati:

- ❑ Progressivo incremento dei volumi assicurativi;
- ❑ Introduzione e diffusione di nuove tipologie assicurative: pluririschio e multirischio;
- ❑ Ampliamento delle coperture assicurative a nuovi eventi atmosferici avversi diversi dalla grandine;
- ❑ Estensione delle garanzie agevolate alle strutture aziendali e produzioni zootecniche;
- ❑ Incremento delle colture vegetali assicurate in modo agevolato;
- ❑ Diffusione di strumenti assicurativi, sia tradizionali sia innovativi, anche in aree territoriali del Paese dove precedentemente erano del tutto o quasi assenti;
- ❑ Riduzione dei costi assicurativi medi delle tradizionali polizze monorischio



## Assicurazioni



### Principali problematiche:

- Mancata estensione delle coperture assicurative ad aziende mai assicurate prima;
- Forte concentrazione dei volumi assicurativi in alcune province dell'Italia settentrionale;
- Scarsa diffusione di coperture assicurative di tipo catastrofale (soglia e franchigia applicate all'intera produzione aziendale) con costi assicurativi ridotti;
- Assenza di significative sinergie, finalizzate alla stabilizzazione del reddito complessivo, tra coperture assicurative contro le avversità atmosferiche e altre modalità di gestione del rischio.



## Fondi mutualistici



È previsto un sostegno pubblico, operativo sul primo pilastro della PAC, a favore dei fondi mutualistici per le epizootie, malattie delle piante e incidenti ambientali (art.71 Reg. (CE) n.73/2009).

In particolare, il sostegno è erogato in forma di contributi finanziari entro il limite del 65% dei costi ammissibili:

- costi amministrativi di costituzione del fondo
- rimborso del capitale e degli interessi di prestiti assunti dal fondo per il pagamento delle compensazioni
- gli importi attinti dal capitale del fondo per il versamento delle compensazioni finanziarie



## Fondi mutualistici



In Italia, tali fondi non hanno trovato diffusione per problematiche riconducibili all'assenza di una base normativa completa e di esperienze di riferimento.

Negli altri Paesi esistono strumenti mutualistici che tuttavia operano con modalità differenti da quelle definite dal Reg. 73/2009 (Gruppi Difesa Sanitaria in Francia; Potatopol, Avipol, Porcopol, Agriver, nei Paesi Bassi; Fondi per le piante e gli allevamenti in Belgio).



## Gestione del rischio post 2013



Nella proposta di Regolamento per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 la Commissione Europea trasla la gestione del rischio dal primo al secondo pilastro della PAC e ipotizza l'attivazione di una misura di *risk-management* con 3 strumenti operativi:

1. contributi finanziari alle polizze assicurative per avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie, infestazioni parassitarie;
2. contributi finanziari ai fondi mutualistici per le fitopatie, epizoozie, emergenze ambientali;
3. contributi finanziari ai fondi mutualistici per le perdite di reddito (IST).



## Gestione del rischio post 2013



- Assicurazione – art.38
  - perdita di almeno il 30% della produzione media annua dell'agricoltore
  - riconoscimento formale dell'evento negativo da parte dell'autorità competente (criteri fissati da ciascun SM)
  - contributo del 65% al premio assicurativo

Strumento già in uso e previsto all'art.70 del Reg. 73/2009



## Gestione del rischio post 2013



- Fondo mutualistico – art.39
  - riprende quanto già previsto all'art.71 del Reg.73/2009
  - contributo del 65% dei costi ammissibili:
    - ✓ Costi amministrativi di costituzione
    - ✓ Compensazioni pagate agli agricoltori
    - ✓ Interessi su prestiti per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori



## Gestione del rischio post 2013



### ➤ *Income stabilization tool (IST)* – art.40

- elemento di innovazione tra gli strumenti di *risk-management*
- protegge il **reddito** della singola impresa agricola per contrazioni superiori il 30% del reddito medio annuo
- copertura indipendente dall'evento negativo che genera la perdita economica
- compensazione massima pari al 70% della perdita di reddito ammissibile



## Income Stabilization Tool



### Costi ammissibili:

- costi amministrativi di costituzione del fondo
- compensazioni finanziarie pagate dal fondo agli agricoltori
- interessi su mutui commerciali contratti per il pagamento delle compensazioni degli agricoltori

### **Agevolazione: 65% dei costi ammissibili**

L'IST rafforza la rete di sicurezza per le imprese agricole estendendo la protezione anche ai rischi di mercato

Innovazione strategica in uno scenario internazionale con maggiore frequenza e intensità delle crisi di mercato



## Income Stabilization Tool



### Criticità:

- strumento innovativo e complesso di difficile attuazione a livello locale
  - *Possibile soluzione: misura nazionale e fondo nazionale*
- massa critica, a livello di singolo fondo, difficilmente in grado di assicurare la stabilità finanziaria in caso di eventi sistemici
  - *Possibile soluzione: mutualità di secondo livello (tra fondi e territori) mediante il fondo nazionale*
- difficoltà nella rilevazione del reddito delle imprese agricole
  - *Possibile soluzione: definizione di regole comuni (nazionali) per la rilevazione del reddito*



## Income Stabilization Tool



### Ipotesi di funzionamento:

#### Doppio livello di mutualità

- **1° livello:** fondi locali/settoriali costituiti dagli agricoltori
  - **2° livello:** fondo nazionale costituito dai versamenti dei fondi locali (risorse private)
- *I fondi locali* operano in autonomia sulla base di regole condivise e uniche per tutti i fondi aderenti all'IST (rilevazione del reddito, modello rischio, ecc.). La mutualità "locale" è il maggiore disincentivo ai comportamenti opportunisti individuali.
  - *Il fondo centrale* fornisce e verifica il rispetto delle norme comuni e interviene, mediante compensazioni finanziarie, in caso di difficoltà dei fondi locali (mutualità tra territori e settori)



## Avanzamento dei lavori



- ✓ Definiti gli schemi di rilevazione del reddito delle imprese agricole (raccolta dati e documentazione di supporto)
- ✓ Implementato un modello di rischio *ad hoc* per la determinazione del contributo dei singoli aderenti alla misura
- ✓ In corso di definizione i regolamenti necessari al funzionamento dell'IST e a disciplina delle relazioni tra fondi e tra agricoltori e fondi
- ✓ Fondamentale sarà la fase sperimentale per consentire l'avvio dell'IST già dai primi anni della nuova programmazione.



# *Il nuovo regime dei pagamenti diretti: il processo decisionale e le questioni irrisolte*

**Flavio Coturni**  
(DG AGRI, Commissione europea)

## **Introduzione**



1. Il processo decisionale
2. I contenuti del compromesso politico
3. Le questioni politiche irrisolte: QFP
4. Il regolamento transitorio
5. Il calendario dei regolamenti applicativi

## 1. Il processo decisionale: un cammino pluriennale



- Aprile-luglio 2010, dibattito e conferenza pubblica
- Novembre 2010, Comunicazione COM sulla PAC 2020
- Giugno 2011, proposte COM sul bilancio UE
- Ottobre 2011, proposte della COM sulla PAC
- Consiglio: 4 presidenze (PL, DK, CY, IE), 22 gruppi di lavoro PD, 25 CSA, mandato Consiglio 19/3/2013
- QFP: accordo consiglio europeo (2/13)
- Parlamento E.: risoluzione sulla comunicazione della COM (6/2011), 2292 emendamenti, mandato COMAGRI (1/2013), mandato plenaria 98 emendamenti (13/3/2013)
- 12 triloghi tra 11 aprile e 26 giugno (quest'ultimo subito dopo il consiglio di LUX)

## 1. Il processo decisionale



Alcune considerazioni fondamentali

- Il negoziato interno al Consiglio è ormai un punto di partenza per la definizione del mandato negoziale (invece di un punto d'arrivo), con implicazioni rilevanti per il negoziato inter-istituzionale.
- PE: alla prova dei fatti, ha efficacemente assunto il suo ruolo di negoziatore e co-legislatore
- Commissione: mantiene la coerenza degli orientamenti legislativi proposti, agisce da vero motore tecnico durante tutto il processo decisionale e assume un ruolo essenziale di facilitatore nel negoziato

## 2. I contenuti del compromesso politico



- Sostanziale conferma degli obiettivi politici delineati dalla Commissione, ovvero un sistema di pagamenti diretti...
  - più mirato (agricoltore attivo, pagamento redistributivo, zone con vincoli naturali, regime piccoli agricoltori, sostegno accoppiato, regime giovani agricoltori),
  - più verde (pagamento ecologico, 30% del bilancio SR consacrato all'agro-ambiente),
  - più equo (convergenza esterna, convergenza interna)
  
- Con maggiore flessibilità nelle scelte da parte degli Stati Membri

## 3. Le questioni politiche ancora irrisolte



- Tutte le questioni del QFP sono state stralciate dal PE, ovvero:
  - Convergenza esterna
  - Massimale e degressività
  - Disciplina finanziaria
  - Flessibilità tra pilastri
  - Allocazione SR
  - Co-finanziamento SR
  - Riserva di crisi
  
- Continuazione possibile delle discussioni a settembre

## 4. Il regolamento transitorio 2014



- Modifica del Reg. 73/2009 per garantire continuità nel 2014
- Nuovi tetti di bilancio nazionali per tener conto delle riduzioni e della convergenza esterna
- Flessibilità tra pilastri
- Prolungamento del regime SAPS e aiuti nazionali transitori
- Revisione possibile delle decisioni riguardanti il sostegno specifico Art. 68
- Anticipi dei PD (dal 16/10/2014)
- Calendario: mandato CONS e PE, negoziato in autunno, entrata in vigore 1° gennaio 2014

## 5. Il calendario dei regolamenti applicativi



Su riserva delle questioni QFP:

- pubblicazione testi della riforma a gennaio 2014 (dopo voto sostegno del CSA e voto della plenaria del PE in dicembre)
- In parallelo, inizieranno i comitati di gestione e i gruppi esperti rispettivamente per gli atti di applicazione e gli atti delegati. Per ora, 8+8 riunioni previste tra fine settembre e fine dicembre.
- circa un anno per l'adozione (AD possono entrare in vigore solo se non c'è obiezione del PE a del CONS (2 mesi +2 mesi d'estensione possibile)
- attenzione: elezioni del nuovo PE fine maggio 2014 (plenaria "costituzionale" luglio 2014, operativo settembre 2014)

GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI

## *La nuova PAC: le scelte nazionali e le scadenze*

**Felice Assenza**  
(MiPAAF)

### **Definizioni (Art. 4)**



- Ai fini della definizione di attività agricola, sulla base di un framework stabilito dalla Commissione, lo Stato membro dovrà stabilire i criteri per l'individuazione dei metodi e dei macchinari agricoli ordinari e definire l'attività minima agricola;
- all'interno della definizione di pascolo permanente, lo Stato Membro può includere terreni che possono essere pascolati e che costituiscono pratiche locali consolidate dove erba ed altri foraggi erbacei non sono tradizionalmente predominanti nelle aree a pascolo (pascoli magri);
- lo Stato Membro definisce le specie arboree del codice NC 06029041 che possono essere considerate bosco ceduo a rotazione rapida e il loro ciclo produttivo massimo.

## Agricoltore attivo (Art. 9)



- Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, lo Stato Membro può ampliare la *black list* dei soggetti che non possono essere considerati agricoltori attivi;
- sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, lo Stato Membro può decidere di non erogare pagamenti diretti ai soggetti la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante della loro attività economica complessiva e/o la cui attività principale od obiettivo societario non consiste nell'attività agricola;
- sono comunque considerati agricoltori attivi coloro i quali percepiscono pagamenti diretti fino a 5.000 euro, sempre che essi svolgano l'attività minima agricola prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9; lo SM fissa la soglia di esenzione che non può eccedere i 5.000 euro.

Le decisioni di cui sopra devono essere notificate alla Commissione entro il **1° agosto 2014** e, in caso di modifica, entro due settimane dalla data in cui la decisione è stata presa.

## Requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti (Art. 10)



Lo SM non eroga pagamenti diretti in uno dei seguenti casi: se l'ammontare di pagamenti diretti in domanda è inferiore a 100 euro oppure se la superficie ammissibile dell'azienda per cui i pagamenti diretti sono richiesti è inferiore a 1 ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati Membri possono adattare le soglie minime dei pagamenti diretti richiesti o da concedere e delle superfici ammissibili dell'azienda per la quale sono richiesti o sono da concedere pagamenti diretti.

L'Italia può modificare le soglie minime fino a 400 euro per i pagamenti richiesti o da concedere e fino a 0,5 ettari per le superfici ammissibili dell'azienda.

## Riduzione progressiva e Capping dei pagamenti (Art. 11)



Lo SM deve prevedere due scaglioni di pagamenti a cui applicare la riduzione (da 150.000 a 300.000 euro ed oltre 300.000 euro). Tuttavia, esso può decidere di suddividerli ulteriormente e stabilirne le relative percentuali di riduzione, progressivamente crescenti e che possono arrivare al 100%.

Lo SM può decidere di escludere dal calcolo dell'ammontare oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all'attività agricola, incluse le tasse ed i contributi previdenziali.

Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo e che utilizzano una certa percentuale (da stabilire) del massimale nazionale possono decidere di non applicare la riduzione progressiva ed il capping.

In caso di persone giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche, lo SM può decidere di applicare le trattenute alle relative persone fisiche se la norma nazionale consente loro di assumere obblighi comparabili a singoli agricoltori.

Lo Stato membro comunica alla Commissione entro il **1° agosto 2014** le fasce di riduzione, le percentuali e gli importi derivanti dall'applicazione di questo articolo e quelli derivanti dal capping in caso di applicazione di esso, dal 2015 al 2019.

## Flessibilità tra pilastri (Art. 14)



Lo SM può decidere di trasferire risorse dai pagamenti diretti al II Pilastro. Entro il 31 dicembre 2013 lo Stato membro deve comunicare alla Commissione la percentuale di massimale nazionale da trasferire al II Pilastro.

Tale percentuale non può andare oltre il 15% del massimale annuale stabilito all'Allegato II e può variare negli anni.

Lo Stato membro può decidere di rendere disponibili tali risorse dal 2015 attraverso una comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto 2014. Dal 2018, con comunicazione entro il 1° agosto 2017, è possibile modificare la percentuale di trasferimento delle risorse. Tale modifica non può essere al ribasso.

La stessa percentuale di risorse può essere trasferita dal II Pilastro ai pagamenti diretti con le medesime modalità. In tale ipotesi non è possibile rivedere una modifica al rialzo.

## Massimale del regime di pagamento di base (Art. 19)



Lo SM può decidere di aumentare il massimale per il pagamento di base fino al 3% del massimale stabilito nell'Allegato II del regolamento, escludendo dal calcolo la percentuale di risorse destinate al greening. Tale decisione dovrà essere comunicata alla Commissione entro il **1° agosto 2014**.

## Assegnazione regionale dei massimali nazionali (Art. 20)



Lo SM può decidere, entro il **31 luglio 2014**, di applicare il pagamento di base a livello regionale, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Lo SM può prevedere modifiche annuali e progressive del massimale regionale secondo steps annuali prestabiliti e criteri oggettivi e non discriminatori.

Lo SM può decidere di interrompere l'applicazione regionale del pagamento di base a decorrere da una determinata data da esso stabilita. Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il **1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione della decisione**.

## Prima assegnazione dei titoli (Art. 21)



Lo Stato membro può decidere di assegnare diritti all'aiuto a coloro i quali:

- nel 2013 non hanno presentato domanda e producevano frutta, ortaggi, patate da consumo e da seme e piante ornamentali, e che destinavano a tali produzioni un'area minima espressa in ettari e/o che hanno coltivato vigneto;
- nel 2014 hanno ricevuto diritti all'aiuto dalla riserva nazionale;
- non hanno mai posseduto titoli all'aiuto e dimostrano che al 15 maggio 2013 svolgevano un'attività agricola. Per questa categoria di agricoltori, lo SM può aggiungere criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori.

Lo SM può limitare l'assegnazione dei titoli:

- solo al 35% o 45% delle nuove superfici in più;
- utilizzando un coefficiente di riduzione per i prati permanenti in aree svantaggiate;
- escludendo i vigneti o le serre.

Ai fini della definizione dei diritti all'aiuto che possono essere richiesti, lo SM può modificare la soglia della dimensione minima delle aziende, che per l'Italia può variare da 0,5 a 1 ettaro.

Lo SM deve notificare alla Commissione le scelte relative al presente articolo entro il **1° agosto 2014**.

## Valore dei diritti all'aiuto e convergenza (Art. 22) - 1



- Gli SM possono differenziare il valore dei diritti all'aiuto a partire dal 2015 e per ogni anno, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015. Il passaggio dal valore iniziale (2015) a quello finale (2019) deve essere effettuato attraverso progressioni uguali a partire dal 2015.
- L'Italia ha la possibilità di determinare il calcolo del valore unitario iniziale attraverso due formule dettagliate ai punti a) e b) dell'articolo 22.3, in quanto le altre alternative riguardano gli SM che applicano il SAPS o che hanno applicato il modello regionale.
- Ai fini del calcolo del valore unitario iniziale, se uno Stato membro decide di applicare il sostegno accoppiato volontario (articolo 38), può tenere conto delle differenze tra il livello di sostegno pagato nel 2014 con l'articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009 e quello da erogare con l'articolo 38. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 38 possono considerare nel calcolo del valore unitario iniziale anche gli importi erogati nel 2014 tramite gli articoli 68.1a e 68.1b del Reg. (CE) 73/2009.
- Ai fini del calcolo del valore unitario iniziale e finale, sulla base di criteri oggettivi, lo Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo il 15 maggio dell'ultimo anno di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 e prima del 15 maggio del primo anno di applicazione del nuovo regolamento PD, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o regionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno eccezionale per l'agricoltore interessato.

## Valore dei diritti all'aiuto e convergenza (Art. 22) - 2



- In deroga alla possibilità di raggiungere valori uniformi di tutti i titoli al 2019, lo Stato membro può stabilire il valore unitario dei titoli nel 2015 e 2019, con la possibilità di calcolare il pagamento greening come una percentuale del valore complessivo dei titoli attivati dall'agricoltore. I titoli con valore unitario inferiore al 90% del valore medio nazionale al 2019 sono incrementati di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% di tale valore medio. L'incremento è finanziato dalla riduzione progressiva dei titoli con valore superiore alla media nazionale 2019.
- Lo SM può innalzare fino al 100% la percentuale di cui sopra.
- Lo SM può stabilire una perdita massima del 30% del valore unitario iniziale e deve prevedere un pagamento minimo pari al 60% del valore medio nazionale o regionale. Nel caso in cui l'applicazione del pagamento minimo comporti una riduzione maggiore del 30% per i titoli sopra la media, tale pagamento minimo può essere diminuito.

Le decisioni sopra elencate vanno notificate alla Commissione entro il **1° agosto 2014**.

## Riserva nazionale o regionale (Art. 23)



- In alternativa alla riserva nazionale, lo SM può costituire riserve regionali;
  - Lo SM deve assegnare i diritti da riserva in via prioritaria ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano l'attività agricola.  
Inoltre, lo SM può decidere che la riserva possa essere utilizzata per:
    - assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare l'abbandono delle terre e compensarli per specifici svantaggi;
    - assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata impedita l'assegnazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
    - incrementare il valore di tutti i titoli che hanno diritto al pagamento di base se la riserva eccede lo 0,5% del massimale sempre che rimangano disponibili le risorse per finanziare i nuovi e i giovani agricoltori, per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare l'abbandono delle terre e compensarli per specifici svantaggi e per assegnare diritti agli agricoltori che ne hanno diritto in base a decisioni giudiziarie o atti amministrativi definitivi;
    - garantire il pagamento per i giovani agricoltori e per lo schema dei piccoli agricoltori.
- Nell'assegnare i diritti da riserva in via prioritaria ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano l'attività agricola, agli agricoltori delle zone svantaggiate ed agli agricoltori che ne hanno diritto in base a decisioni giudiziarie o atti amministrativi definitivi, lo SM può o assegnare nuovi titoli o aumentare il valore di tutti i diritti dell'agricoltore fino al valore medio nazionale o regionale.
- Lo SM può aggiungere ulteriori requisiti alla definizione dei giovani agricoltori e degli agricoltori che iniziano l'attività agricola, rispetto a quelli stabiliti dalla Commissione.

## Attivazione dei diritti all'aiuto (Art. 25)



Ai fini della definizione di ettaro ammissibile, gli Stati Membri possono stilare una lista di superfici da escludere in quanto utilizzate prevalentemente per attività non agricole. Inoltre può applicare un coefficiente di riduzione per convertire le superfici a pascolo magro in ettari ammissibili.

## Dichiarazione degli ettari ammissibili (Art. 26)

Lo SM deve fissare la data entro la quale l'agricoltore deve avere a disposizione le superfici dichiarate in domanda.

In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

## Trasferimento dei titoli (Art. 27)



Gli SM che non applicano il massimale regionale possono decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o attivati solo all'interno di una stessa regione, eccetto i casi di eredità effettiva o anticipata.

In caso di trasferimento di diritti all'aiuto senza terra, lo SM può trasferire parte dei titoli alla riserva o ridurne il valore unitario in favore della riserva.

## Pagamento redistributivo (Art. 28a)

Lo Stato membro può decidere, entro il **1° agosto di ogni anno di applicazione di tale pagamento**, di destinare fino al 30% del massimale nazionale ai primi 30 ettari o alla dimensione media aziendale dello Stato membro, se questa è superiore a 30 ettari.

Lo SM può applicare il pagamento a livello regionale e può stabilire una graduazione del numero di ettari, da applicare a tutti gli agricoltori.

In caso di persone giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, lo SM può decidere di applicare la soglia massima di diritti all'aiuto o ettari ai singoli membri delle suddette fattispecie, quando la legislazione nazionale fornisce ai singoli membri di assumere diritti ed obblighi comparabili a quelli di un singolo agricoltore che risulti capo azienda, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche, sociali e di tassazione, sempre che essi abbiano contribuito a rafforzare le strutture agricole.

## Greening – Regole generali (Art. 29)



Quando risulta appropriato a livello regionale, lo SM può limitare la scelta delle pratiche equivalenti e degli schemi di certificazione nazionale o regionale elencati in apposito allegato del regolamento.

Se lo Stato Membro decide di mantenere una differenziazione dei titoli, può calcolare il pagamento greening come percentuale del valore totale dei titoli attivati dall'agricoltore.

## Greening – Mantenimento prati permanenti (Art. 31)

Lo SM può decidere di identificare ulteriori aree sensibili situate al di fuori delle aree sotto le direttive Habitat e Uccelli.

L'articolo stabilisce che la superficie a prato e/o pascolo permanente non possa diminuire più del 5%. Tale obbligo deve essere applicato a livello nazionale, regionale o sub-regionale. Lo SM può decidere di applicare tale obbligo a livello di azienda.

Le decisioni vanno notificate alla Commissione entro il **31 luglio 2014**.

## Greening – Ecological Focus Area (Art. 32)



- Entro il **1° agosto 2014** lo Stato Membro stabilisce quali superfici, tra quelle elencate nel regolamento, possono essere considerate EFA.
- Gli Stati Membri possono utilizzare i fattori di conversione elencati in apposito allegato al regolamento per il calcolo degli ettari totali che vanno a costituire l'EFA dell'azienda.
- Allo SM è data facoltà di applicare fino al 50% di EFA a livello regionale per ottenere EFA adiacenti.
- Gli SM possono decidere di permettere agli agricoltori le cui aziende sono in stretta prossimità di rispettare gli obblighi dell'EFA collettivamente, purché le EFA interessate siano contigue.

Tali decisioni vanno notificate alla Commissione entro il **1° agosto 2014**.

## Greening – Disposizioni finanziarie (Art. 33)

Gli SM che applicano la regionalizzazione possono decidere di applicare il pagamento greening a livello regionale.

## Pagamento per le aree svantaggiate – Regole generali (Art. 34)



- Gli SM possono concedere un pagamento agli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designati dagli Stati membri nell'ambito dello Sviluppo Rurale.
- Lo SM può destinare il pagamento a tutte le aree svantaggiate o ad una parte di esse.
- Lo SM può stabilire un numero massimo di ettari per azienda per i quali può essere erogato l'aiuto, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- Lo SM può decidere di applicare il pagamento a livello regionale, purché le regioni siano determinate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, sulla base dei loro vincoli naturali.

## Pagamento per le aree svantaggiate – Disposizioni finanziarie (Art. 35)

Gli SM, entro il **1° agosto 2014**, possono decidere di destinare fino al 5% del massimale nazionale al pagamento per le aree svantaggiate; entro il **1° agosto 2016**, lo SM può riesaminare e notificare alla Commissione eventuali modifiche, che avranno effetto dal **1° gennaio 2017**.

## Pagamento per i giovani agricoltori – Regole Generali (Art. 36) - 1



- Gli SM possono definire ulteriori criteri di ammissibilità per la definizione di “giovane agricoltore”.
- Per la determinazione del pagamento lo Stato Membro può scegliere fra le seguenti modalità:
  1. Moltiplicando il numero di titoli che l'agricoltore ha attivato per il 25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore; o per il 25% del pagamento medio nazionale destinato al pagamento di base per l'anno 2019;
  2. Moltiplicando il 25% del pagamento medio nazionale al 2019 per il numero di titoli attivati dall'agricoltore.

Nel calcolo dei punti 1 e 2 si tiene conto di un numero massimo di ettari ammissibili dichiarati o di un numero di titoli attivati pari ad una soglia compresa tra 25 e 90, a scelta dello Stato membro.

## **Pagamento per i giovani agricoltori – Regole Generali (Art. 36) - 2**



In alternativa, lo SM può determinare un pagamento forfettario per azienda calcolato moltiplicando un dato numero di ettari per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro. Il numero di ettari è dato dal rapporto tra gli ettari ammissibili dichiarati dai giovani agricoltori ed il numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento. Comunque, lo SM può ricalcolare il dato numero di ettari in ogni anno successivo al 2015 in caso di significativi cambiamenti nel numero di giovani agricoltori che chiedono il pagamento e/o nella misura delle aziende dei giovani agricoltori.

## **Pagamento per i giovani agricoltori – Disposizioni finanziarie (Art. 37)**

Entro il **1° agosto 2014**, gli SM notificano alla Commissione la percentuale di massimale necessaria per finanziare lo schema per i giovani, purché questa non sia superiore al 2%.

Gli SM, entro il **1° agosto di ogni anno**, possono riesaminare la percentuale stimata, con effetto dall'anno successivo.

## **Sostegno accoppiato volontario – Regole generali (Art. 38)**



- Gli SM possono decidere di pagare pagamenti accoppiati ad una lista di settori e produzioni.
- Il pagamento assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici o rese fisse o di un numero fisso di capi. Tuttavia, in caso di persone giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, lo SM può decidere di applicare tali limiti ai singoli membri delle suddette fattispecie, quando la legislazione nazionale fornisce ai singoli membri di assumere diritti ed obblighi comparabili a quelli di un singolo agricoltore che risulti capo azienda, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche, sociali e di tassazione, sempre che essi abbiano contribuito a rafforzare le strutture agricole.

## Sostegno accoppiato volontario – Disposizioni finanziarie (Art. 39)



- Lo Stato membro può destinare al sostegno fino all'8% del massimale nazionale. Alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, potranno destinare a tale misura fino al 13% del massimale nazionale; tale percentuale potrà essere aumentata di altri due punti, a condizione che almeno il 2% delle risorse sia destinato al sostegno della produzione delle colture proteiche.
- Gli SM, entro il *1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del sostegno accoppiato volontario*, possono riesaminare le decisioni in merito alle disposizioni finanziarie e decidere, con effetto dall'anno successivo:
  - di lasciare inalterata, aumentare o diminuire la percentuale di massimale nazionale fissata per finanziare il pagamento accoppiato;
  - di modificare le condizioni per l'erogazione del sostegno;
  - di cessare di pagare il sostegno accoppiato volontario.

## Schema piccoli agricoltori – Regole generali (Art. 47)



- Lo SM può prevedere uno schema per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore.

## Schema piccoli agricoltori – Partecipazione (Art. 48)

- Lo SM deve fissare la data entro la quale l'agricoltore può presentare domanda per l'accesso al regime dei piccoli agricoltori. Tale data non potrà essere anteriore all'ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande per il pagamento di base fissata dallo Stato Membro per il 2015, e comunque non successiva al *15 ottobre 2015*.
- Lo SM ha la facoltà di includere automaticamente all'interno dello schema gli agricoltori che riceverebbero un ammontare di pagamenti diretti inferiore all'importo massimo stabilito dallo SM per lo schema dei piccoli, a meno che essi non decidano di ritirarsi dallo schema entro la data fissata dallo SM di cui al precedente punto.

## Schema piccoli agricoltori – Importo del pagamento (Art. 49)



- Il pagamento potrà essere pari al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario o al pagamento medio nazionale ad ettaro per un numero massimo di ettari pari a cinque. Il premio per beneficiario sarà compreso tra 500 euro e 1.250 euro e deve essere arrotondato per eccesso o per difetto se l'ammontare non è compreso in tale intervallo.
- In alternativa alle precedenti modalità di calcolo, lo Stato membro può erogare un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere calcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015. Il premio per beneficiario dovrà essere fissato dallo SM e compreso tra 500 euro e 1.250 euro. Se l'ammontare è inferiore a 500 euro, lo SM può decidere di arrotondarlo fino a 500 euro.

GRUPPO



FORUM INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE

POLITICHE EUROPEE

SVILUPPO TERRITORIALE

MERCATI

## *.... E per lo sviluppo rurale?*

**Giuseppe Blasi**  
(MiPAAF)

## **Il programma per i prossimi mesi**



Per definire un programma di attività dei prossimi mesi, è necessario considerare sia il recente accordo sulla riforma della Pac, sia il risultato del Vertice europeo dell' 8 febbraio 2013 sul Quadro finanziario pluriennale (QFP).

Anche in assenza dei testi giuridici, è necessario procedere con decisione per non accumulare ritardi rispetto ai tempi previsti per l'avvio del periodo di programmazione 2014 – 2020.

## L'accordo sul QFP



Soffermandoci sui contenuti dell'accordo sul Quadro finanziario pluriennale (QFP), è importante ricordare che l'Italia ha ottenuto un miglioramento tendenziale della propria posizione di contribuente netto al bilancio Ue, anche grazie al risultato ottenuto nel settore agricolo.

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) stima che il deficit italiano, in termini di "dare/avere" con la Commissione europea, passerebbe da **-4,5 miliardi** di euro medi annui dell'attuale fase, a **-3,8 miliardi** di euro all'anno del periodo 2014 – 2020.

## L'accordo sul QFP



Nella sostanza, l'accordo dell' 8 febbraio 2013 determinerebbe un miglioramento dei saldi italiani di circa **700 milioni** di euro all'anno.

Non è poco se si considerano le difficoltà di quel negoziato, le pretese dei Paesi nuovi entrati e degli altri Paesi appartenenti al club dei contribuenti netti.

Analizzando più nel dettaglio i contenuti di quell'accordo, ci si accorge che il miglioramento dei saldi è da considerare tendenziale, perché diminuisce la voce di spesa le cui entrate sono automatiche: i pagamenti diretti della Pac passano da 28 miliardi a circa 27 miliardi di euro nei sette anni.

## L'accordo sul QFP: le rubriche di spesa



Aumenta invece in maniera più che proporzionale la dotazione per le politiche strutturali e quella per lo sviluppo rurale (entrambe queste rubriche sono caratterizzate da difficoltà di spesa).

A questo punto sorge il primo problema: il sistema Paese è in grado di organizzarsi adeguatamente e fare in modo che dalle politiche strutturali e dallo sviluppo rurale giungano flussi finanziari consistenti e costanti, tali da rendere concrete le previsioni sui saldi netti della RGS?

## Il cofinanziamento dei Psr



A questo problema se ne associa un altro, ben più grave per il settore agricolo: se lo sviluppo rurale non è in grado di offrire concrete garanzie in termini di flussi di cassa "Commissione europea -> Italia", sarà necessario intervenire sui tassi di cofinanziamento, aumentando al massimo le percentuali a carico dell'Unione europea.

I Psr 2007 – 2013 sono cofinanziati dalla Ue mediamente al 50%, quelli del periodo 2014 – 2020?

## L'assetto programmatico dei Psr



Il problema dell'efficienza finanziaria dei Psr può essere affrontato solo pensando ad un nuovo assetto programmatico.

I limiti dell'attuale sistema sono sotto gli occhi di tutti.

Persino il Parlamento, nella passata legislatura, aveva tentato di porvi rimedio, evidentemente senza successo, visto che il problema era rappresentato da una programmazione regionalizzata non modificabile in itinere.

## Le priorità per lo sviluppo rurale



Tra le principali novità del periodo 2014 - 2020, è stata introdotta la possibilità di far convivere programmi regionali e programmi nazionali.

A questo proposito, nessuna decisione è stata ancora assunta, ma sembra ormai condivisa l'esigenza di attuare le misure di gestione delle crisi attraverso un programma nazionale.

## Le priorità per lo sviluppo rurale



Altre misure che meriterebbero un livello di attenzione nazionale sono la gestione degli investimenti nel settore delle infrastrutture irrigue e alcuni interventi di interesse nazionale nel settore del miglioramento genetico del bestiame e della salvaguardia della biodiversità animale, oltre, ovviamente, alla nuova rete rurale.

Un nuovo piano irriguo nazionale finanziato con fondi FEASR nel Centro nord dovrebbe essere affiancato da un analogo piano nelle Regioni Convergenza, da sostenere con parte dei fondi FESR destinati alle aree “non urbane” (*decisione Vertice europeo 8 febbraio 2013*).

## Le priorità per lo sviluppo rurale



E' evidente che tutto questo avrà un senso se sarà possibile inaugurare un nuovo modello concertativo e decisionale, in grado di apportare significativi cambiamenti, sia a livello dell'assetto programmatico, sia delle procedure di attuazione dei vari programmi, da semplificare e automatizzare.

Nel programmare il lavoro dei prossimi mesi, non ci si deve dimenticare del fatto che l'Italia è il Paese che detiene il più grande patrimonio di biodiversità.

## Le priorità per lo sviluppo rurale



Biodiversità che ha contribuito a rendere famosi nel mondo il nostro cibo, la nostra cultura e un paesaggio rurale plasmato da pratiche agricole che si tramandano nei secoli.

Questo patrimonio va difeso e tutelato.

L'Italia è però il Paese in cui la biodiversità esiste anche nel sistema amministrativo e decisionale.

Sta a noi riuscire a valorizzare anche questo patrimonio ....

## Publicazioni del Gruppo 2013

### Quaderni

Domenico Cersosimo (a cura di), *I giovani agricoltori italiani oggi. Consistenza, evoluzione, politiche*, Edizioni Tellus, Roma, maggio 2013.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *L'agroalimentare italiano nel commercio mondiale. Specializzazione, competitività e dinamiche*, Edizioni Tellus, Roma, dicembre 2012.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *Crisi economica e manovra di stabilizzazione. Quali effetti per l'agroalimentare?*, Edizioni Tellus, Roma, luglio 2012.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *La nuova Pac 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*, Edizioni Tellus, Roma, febbraio 2012.

Domenico Cersosimo (a cura di), *I consumi alimentari: evoluzione strutturale, nuove tendenze, risposte alla crisi*, Edizioni Tellus, Roma, dicembre 2011.

Filippo Arfini, Giovanni Marescotti, Andrea Belletti, *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Edizioni Tellus, Roma, luglio 2010.

Fabrizio De Filippis e Donato Romano (a cura di), *Crisi economica e agricoltura*, Edizioni Tellus, Roma, maggio 2010.

Franco Sotte (a cura di), *La politica di sviluppo rurale 2007-2013. Un primo bilancio per l'Italia*, Edizioni Tellus, Roma, giugno 2009.

Davide Pettenella, *Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato, energia, ambiente e politiche*, Edizioni Tellus, Roma, maggio 2009.

Enrico Bonari, Roberto Jodice, Stefano Masini (a cura di), *L'impresa agroenergetica. Ruolo e prospettive nello scenario "2 volte 20 per il 2020"*, Edizioni Tellus, Roma, aprile 2009.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *Il futuro della Pac dopo l'Health check*, Edizioni Tellus, Roma, febbraio 2009.

Francesca Alfano e Domenico Cersosimo, *Imprese agricole e sviluppo locale. Un percorso di analisi territoriale*, Edizioni Tellus, Roma, gennaio 2009.

Fabrizio De Filippis (a cura di) Università Roma Tre, *Prezzi agricoli ed emergenza alimentare. Cause, effetti, implicazioni per le politiche*, ottobre 2008.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *L'Health check della Pac. Una valutazione delle prime proposte della Commissione*, Edizioni Tellus, Roma, marzo 2008.

Fabrizio De Filippis (a cura di), *Oltre il 2013. Il futuro delle politiche dell'Unione europea per l'agricoltura e le aree rurali*, Edizioni Tellus, Roma, ottobre 2007.

### Working paper

Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali (a cura di), *La nuova Pac. Un'analisi dell'accordo del 26 giugno 2013*, Working paper n.21, agosto 2013.

Andrea Arzeni e Franco Sotte (a cura di), *Imprese e non-impreses nell'agricoltura italiana. Una analisi sui dati del Censimento dell'Agricoltura 2010*, Working paper n.20, marzo 2013.

Silvio Franco e Davide Marino (a cura di), *Il mercato della Filiera corta. I farmers' market come luogo di incontro di produttori e consumatori*, Working paper n.19, marzo 2012.

Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali (a cura di), *Il bilancio dell'Ue dopo il 2013. Le proposte della Commissione*, Working paper n.18, settembre 2011.

Donato Romano e Benedetto Rocchi, *Pagamenti diretti e lavoro. Un'analisi degli impatti distributivi*, Working paper n.17, luglio 2011.

Giovanni Anania e Rosanna Nisticò, *La dispersione dei prezzi al consumo. I risultati di un'indagine empirica sui prodotti alimentari*, Working paper n.16, febbraio 2011.

Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali (a cura di), *La nuova Pac per l'Europa 2020. Gli orientamenti della Commissione*, Working paper n.15, dicembre 2010.

Gabriele Canali, *Verso una politica Ue della qualità agroalimentare. Quali strumenti per la competitività?*, Working paper n.14, settembre 2010.

Fabrizio De Filippis e Roberto Henke, *La Pac verso il futuro: una riflessione sui due pilastri della spesa agricola*, Working paper n.13, ottobre 2009.

Angelo Frascarelli e Francesca Oliverio, *I prezzi dei cereali in Italia. Un'analisi delle serie storiche 1993-2008*, Working paper n.12, settembre 2009.

Josef Schmiduber, *La dieta europea. Evoluzione, valutazione e impatto della Pac*, Working paper n.11, luglio 2009.

Roberto Esposti, *Food, feed & fuel: biocarburanti, mercati agricoli e politiche*, Working paper n.10, ottobre 2008.

Giovanni Anania e Alessia Tenuta, *Effetti della regionalizzazione degli aiuti nel regime di pagamento unico sulla loro distribuzione spaziale in Italia*, Working paper n.9, ottobre 2008.

Paolo Sckokai, *La rimozione delle quote e il futuro della produzione di latte in Italia*, Working paper n.8, ottobre 2008.

Giacomo Vaciago, *Alimentari ed energia: ancora una bolla?*, Working paper n.7, ottobre 2008.

Franco Sotte, Roberta Ripanti, *I Psr 2007-2013 delle Regioni italiane. Una lettura quali-quantitativa*, Working paper n.6, aprile 2008.

Angelo Frascarelli, *L'Ocm unica e la semplificazione della Pac*, Working paper n.5, febbraio 2008.

Gabriele Canali, *La nuova Ocm ortofrutta e la sua applicazione in Italia*, Working paper n.4, luglio 2007.

Giovanni Anania, *Negoziati multilaterali, accordi di preferenza commerciale e Pac. Cosa ci aspetta?*, Working paper n.3, maggio 2007.

Fabrizio De Filippis, Angelo Frascarelli, *Qualificare il primo pilastro della Pac: proposte per un'applicazione selettiva dell'art.69*, Working paper n.2, maggio 2007.

Fabrizio De Filippis, Franco Sotte, *Realizzare la nuova politica di sviluppo rurale. Linee guida per una buona gestione da qui al 2013*, Working paper n.1, novembre 2006.

*Il “Gruppo 2013 – Politiche europee, sviluppo territoriale, mercati” opera all’interno del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione promosso da Coldiretti. Il suo obiettivo è discutere e approfondire i temi dello sviluppo agricolo e territoriale, le relative politiche e le questioni riguardanti il commercio e le relazioni economiche internazionali.*

*In questo quadro, il Gruppo 2013 intende contribuire al dibattito sull’evoluzione delle politiche agricole, territoriali e commerciali dell’Unione europea, sia nel contesto dell’attuale periodo di programmazione che, soprattutto, nella prospettiva degli sviluppi successivi al 2013.*

*Del Gruppo 2013, coordinato da Fabrizio De Filippis (Università di Roma Tre), fanno parte Ferdinando Albisinni (Università della Toscana), Gabriele Canali (Università Cattolica di Piacenza), Domenico Cersosimo (Università della Calabria), Angelo Frascarelli (Università di Perugia), Alberto Franco Pozzolo (Università del Molise), Maurizio Reale (Coldiretti), Donato Romano (Università di Firenze), Pietro Sandali (Coldiretti) e Franco Sotte (Università Politecnica delle Marche).*

*Collaborano al Gruppo 2013 Francesca Alfano, Pamela De Pasquale e Stefano Leporati.*

*I contributi del Gruppo 2013 sono il risultato del lavoro di analisi dei membri che ne fanno parte e non riflettono necessariamente le posizioni di Coldiretti.*